

Servizio Sociale dei Comuni
Ambito territoriale Carso Isonzo Adriatico

Regolamento unico
per l'accesso al sistema integrato di interventi,
prestazioni e servizi di natura sociale

INDICE

PREMESSA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Principi generali e finalità

Articolo 3 - Destinatari degli interventi sociali

Articolo 4 - Modalità di gestione dei servizi

Articolo 5 - Accesso agli atti

Articolo 6 - Trattamento dei dati e sistemi informativi

TITOLO II

CRITERI GENERALI DI ACCESSO AI SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI DEL SISTEMA INTEGRATO

SEZIONE 1 - Modalità di accesso e requisiti generali di ammissione alle prestazioni

Articolo 7 - Accesso al sistema integrato dei servizi sociali e priorità di intervento

Articolo 8 - Diritti degli interessati

Articolo 9 - Accesso su domanda e istruttoria

Articolo 10 - Attivazione d'ufficio

Articolo 11 - Valutazione del bisogno

Articolo 12 – Valutazione multidimensionale

Articolo 13 - Esito del procedimento

Articolo 14 - Decorrenza delle prestazioni

Articolo 15 - Conclusione, revoca o decadenza delle prestazioni

Articolo 16 - Forme di compartecipazione ai servizi

SEZIONE 2 - Procedimento per attestazione estraneità economica ed affettiva per isee

Articolo 17 - Tipologie dei procedimenti

Articolo 18 - Iter dei procedimenti

TITOLO III

SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI DEL SISTEMA INTEGRATO

CAPO I

INTERVENTI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Articolo 19 - Servizio Sociale Professionale

Articolo 20 - Segretariato sociale

Articolo 21- Attività progettuale ed integrata nelle diverse aree di intervento

Articolo 22 - Espressione di pareri e consulenze tecnico-professionali

CAPO II

SERVIZI E INTERVENTI DI TUTELA, SOSTEGNO E PROMOZIONE PER MINORI E FAMIGLIE

Articolo 23 - Obiettivi degli interventi in area minori e famiglie

SEZIONE 1 – Servizio socio educativo

Articolo 24 - Aree ed obiettivi del Servizio socio educativo

Articolo 25 - Caratteristiche del Servizio socio educativo
Articolo 26 - Tipologie di intervento del Servizio socio educativo
Articolo 27 - Destinatari del Servizio socio educativo e loro diritti e doveri

SEZIONE 2 – Affidamento familiare

Articolo 28 - Progetti di affidamento familiare
Articolo 29 - Contributi per le famiglie affidatarie

SEZIONE 3 - Percorsi di accoglienza di minori in strutture residenziali e semiresidenziali

Articolo 30 - Accoglienza di minori in comunità residenziali o semiresidenziali
Articolo 31 - Oneri delle rette di inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali per minori
Articolo 32 - Minori stranieri non accompagnati

SEZIONE 4 - Interventi ed azioni a contrasto della violenza di genere

Articolo 33 - Interventi per la tutela delle vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori.

CAPO III

SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'

SEZIONE 1 - Servizi e interventi finalizzati al sostegno della domiciliarità e alla piena integrazione delle persone in condizione di non autosufficienza

Articolo 34 - Obiettivi degli interventi finalizzati al sostegno della domiciliarità
Articolo 35 - Interventi ed azioni a sostegno della domiciliarità

SEZIONE 2 - Servizio di assistenza domiciliare

Articolo 36 - Finalità e obiettivi del servizio di assistenza domiciliare
Articolo 37 - Destinatari del servizio di assistenza domiciliare
Articolo 38 - Prestazioni del servizio di assistenza domiciliare
Articolo 39 - Carattere delle prestazioni di assistenza domiciliare
Articolo 40 - Procedure per l'accesso e per l'emissione del titolo d'acquisto
Articolo 41 - Titolo d'acquisto

SEZIONE 3 Servizio di assistenza vittuaria domiciliare

Articolo 42 – Oggetto dell'assistenza vittuaria
Articolo 43 – Finalità e destinatari del servizio di assistenza vittuaria
Articolo 44 – Prestazioni dell'assistenza vittuaria
Articolo 45 – Procedure per l'accesso all'assistenza vittuaria

SEZIONE 4 – Progetti e benefici finalizzati a favorire la permanenza a domicilio

Articolo 46 - Obiettivi per favorire la permanenza a domicilio
Articolo 47 - Progetti finalizzati con interventi di sollievo a favore dei caregiver

SEZIONE 5 – Amministratore di sostegno

Articolo 48 - L'istituto dell'amministratore di sostegno
Articolo 49 - Interventi ed attività dell'Amministratore di sostegno
Articolo 50 - Modalità di realizzazione degli interventi dell'Amministratore di sostegno

CAPO IV

SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITA'

SEZIONE 1 – Servizio socio educativo assistenziale

Articolo 51 - Obiettivi del Servizio socio educativo assistenziale rivolto a minori e giovani con disabilità

Articolo 52 - Aree di intervento del Servizio socio educativo assistenziale

Articolo 53 - Destinatari del Servizio socio educativo assistenziale

Articolo 54 - Definizione del progetto personalizzato del Servizio socio educativo assistenziale

Articolo 55 - Tipologie di intervento del Servizio socio educativo assistenziale

SEZIONE 2 – Trasporto scolastico

Articolo 56 - Trasporto scolastico per la frequenza della scuola secondaria di secondo grado

CAPO V

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA DEI SINGOLI E DEI NUCLEI FAMILIARI

Articolo 57 - Finalità e obiettivi del sostegno economico

Articolo 58 – Destinatari del sostegno economico

Articolo 59 - Tipologia degli interventi di natura economica

Articolo 60 - Condizioni e soglia Isee d'accesso

Articolo 61 - Modalità di accesso agli interventi economici

Articolo 62 - Procedimento per l'erogazione degli interventi economici

Articolo 63 - Calcolo degli interventi di natura economica

Articolo 64 - Deroghe

Articolo 65 - Verifiche

CAPO VI

PRONTO INTERVENTO ASSISTENZIALE

Articolo 66 - Finalità ed obiettivi del pronto Intervento assistenziale

Articolo 67 - Destinatari del pronto intervento assistenziale

Articolo 68 – Tipologie di pronto intervento assistenziale

Articolo 69 – Procedimento del pronto intervento assistenziale

CAPO VII

SERVIZI E INTERVENTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA

Articolo 70 - Finalità dei servizi ed interventi per l'inclusione sociale e lavorativa

Articolo 71 - La rete nell'area lavoro

Articolo 72- La valutazione integrata nell'area lavoro

Articolo 73 - Obiettivi e composizione dell'ETO

Articolo 74 - Lo strumento dei tirocini inclusivi

TITOLO IV

NORME GENERALI

Articolo 75 - Controllo nell'erogazione della spesa

Articolo 76 - Modalità dei controlli

Articolo 77 - Errori sanabili ed imprecisioni rilevati nei controlli

Articolo 78 - Azioni di rivalsa del SSC

Articolo 79 - Modifiche al regolamento
Articolo 80 - Entrata in vigore
Articolo 81 - Norme di rinvio
Articolo 82- Norma transitoria
Articolo 83 - Pubblicità del regolamento

LEGENDA

COR Centro per l'Orientamento Regionale
CPI Centro per l'Impiego
ETO Équipe Territoriale per l'Occupabilità
MSNA Minori Stranieri Non Accompagnati
PEI Progetto Educativo Individualizzato
PERI Progetto Educativo Riabilitativo Integrato
POA Pianta Organica Aggiuntiva
PPI Progetto Personalizzato Individualizzato
PRTP Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato
SSC Servizio Sociale dei Comuni
SSP Servizio Sociale Professionale
UVM Unità di Valutazione Multidimensionale

PREMESSA

I Comuni di Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Grado, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano e Turriaco, appartenenti all'Ambito territoriale Carso Isonzo Adriatico, in attuazione a quanto previsto dalla L.R. 31 marzo n. 6, hanno sottoscritto la Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni, prevedendo di garantire nel tempo l'armonizzazione degli strumenti regolamentari e di funzionamento di interventi, prestazioni e servizi territoriali finalizzati alla parità di trattamento nell'erogazione degli stessi, la tendenziale standardizzazione delle modalità di accesso ai servizi al fine di fornire risposte omogenee, predisponendo un Regolamento unico per l'accesso e la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi.

La regolamentazione unitaria dell'accesso è assunta dal Servizio sociale dei Comuni (di seguito SSC) come strumento di garanzia e di equità per i destinatari degli interventi, di semplificazione e di efficienza dell'organizzazione amministrativa, di trasparenza nella gestione del sistema associato dei servizi.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità di accesso alle prestazioni sociali agevolate, agli interventi e servizi sociali oggetto della gestione associata, erogati dal SSC, a cui ciascun Comune associato dovrà attenersi.
2. Il presente Regolamento disciplina inoltre quanto non già regolamentato da apposite norme statali e regionali, da Convenzioni e Regolamenti del Comune di Monfalcone, in qualità di Ente gestore del SSC, e da provvedimenti di natura speciale in vigore o emanati nel corso di validità del presente Regolamento.

Articolo 2

Principi generali e finalità

1. Il sistema integrato di servizi, interventi e prestazioni sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendo il superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze, delle scelte e degli stili di vita espressi dai singoli, secondo modalità rispondenti ai criteri di programmazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità e qualità.
2. I servizi e le prestazioni disciplinate dal presente Regolamento sono tesi a favorire le interazioni tra il bisogno sociale, il territorio e la comunità, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale attraverso la prevenzione del disagio e la condivisione dei compiti di sostegno e di cura.
3. Al fine di garantire l'integrazione degli interventi ed un approccio globale ai bisogni delle persone il SSC si raccorda con il sistema sanitario, scolastico ed educativo definendo con gli attori istituzionali strumenti e modalità operative condivise.
4. Il SSC in attuazione del principio di sussidiarietà, persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali capace di integrare servizi pubblici, attività del privato sociale, delle organizzazioni non profit, della società civile, del volontariato e delle famiglie.
5. I Comuni associati del SSC riconoscono e promuovono i servizi di comunità ed il Terzo settore come parte complementare e necessaria del sistema locale integrato degli interventi e dei servizi sociali.

Articolo 3

Destinatari degli interventi sociali

1. Possono accedere agli interventi e alle prestazioni di cui al presente Regolamento tutte le persone residenti nel territorio dell'SSC, come previsto dall'art. 4 della L.R. 31 marzo 2006 n. 6 e ss.mm.ii.
2. Tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili, accedono prioritariamente al sistema di interventi, prestazioni e servizi del SSC:
 - le persone in condizione socio-economiche tali da rendere impossibile il soddisfacimento dei bisogni di vita essenziali e indifferibili;
 - le persone in condizione di incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per minore età o per inabilità fisica e/o psichica, prive di rete familiare o con rete familiare inadeguata
 - le persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che rendono necessari interventi di carattere assistenziale;

- le persone che si trovano in situazione di abbandono, totale deprivazione, grave pregiudizio, che necessitano di interventi di pronto intervento socio-assistenziale.
3. Qualora si verifichi una indifferibile situazione di urgenza gli interventi e le prestazioni sono estesi anche alle persone domiciliate o occasionalmente presenti nel territorio del SSC.
 4. Nel caso di assistenza prestata a cittadini non residenti nel territorio del SSC lo stesso può attivarsi, nei limiti di legge, per la rivalsa dei costi sostenuti, nei confronti del Comune di residenza.

Articolo 4 **Modalità di gestione dei servizi**

1. L'esercizio del SSC di cui alla L.R. n. 6/2006 e ss.mm.ii. viene svolto nel rispetto della normativa in vigore, con le seguenti modalità e secondo le indicazioni individuate dai competenti organi distrettuali di governo, come disciplinate nella convenzione istitutiva:
 - a) Gestione diretta, avvalendosi del personale inserito nella Pianta Organica Aggiuntiva (di seguito P.O.A.) e/o dipendente dei comuni associati, ovvero a disposizione della P.O.A. e/o dei Comuni associati attraverso le forme consentite dalla normativa in vigore;
 - b) Realizzazione di partenariato istituzionale ovvero con i soggetti del terzo settore, all'interno delle pianificazioni e programmazioni previste dalle normative di settore;
 - c) Affidamento in concessione/accreditamento, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore;
 - d) Appalto di servizi e forniture, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore;
 - e) Co-progettazione per la definizione ed eventuale realizzazione di specifici progetti;
2. Il SSC garantisce il controllo sulla qualità delle prestazioni anche quando sono erogate da soggetti accreditati o convenzionati.

Articolo 5 **Accesso agli atti**

1. La legge riconosce ai cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi dei Comuni e, più in generale, il diritto di accedere alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione, nei limiti fissati dalla legge medesima e dai regolamenti comunali. I principi del procedimento per accedere agli atti sono previsti dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii.
2. E' titolare del diritto di accesso agli atti ogni soggetto privato, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso si applicano in quanto compatibili alle amministrazioni, alle associazioni, ed ai comitati portatori di interessi pubblici o diffusi. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso si considerano situazioni giuridicamente rilevanti quelle che attengono a diritti soggettivi, interessi legittimi ed interessi pubblici o diffusi.

Articolo 6 **Trattamento dei dati e sistemi informativi**

1. I dati personali dei destinatari delle prestazioni sociali, socioassistenziali ed educative vengono trattati dal SSC unicamente per le finalità dei singoli procedimenti.
2. Il SSC verifica periodicamente pertinenza dei dati raccolti, la loro necessità e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite, provvedendo ad eliminare quelli che risultassero superflui o non pertinenti.
3. Il SSC si avvale di piattaforme dedicate nel rispetto della disciplina relativa al trattamento dati e secondo la regolamentazione delle stesse.

4. Al momento della raccolta dei dati, all'interessato vengono fornite le informazioni relative al trattamento dei dati personali, che può includere il loro inserimento in piattaforme informatiche gestionali e/o di altre pubbliche amministrazioni.
5. Il SSC provvede a pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente dell'Ente gestore i dati relativi ai benefici erogati con modalità e criteri dettagliati nella normativa vigente.
6. Il SSC elabora i dati aggregati relativi alle diverse tematiche sociali e appronta report e relazioni periodiche sia per enti esterni che per i Comuni.

TITOLO II

CRITERI GENERALI DI ACCESSO AI SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI DEL SISTEMA INTEGRATO

SEZIONE 1 - Modalità di accesso e requisiti generali di ammissione alle prestazioni

Articolo 7

Accesso al Sistema integrato dei servizi sociali e priorità di intervento

1. L'accesso ai servizi previsti dal presente Regolamento è garantito a tutti i soggetti indicati all'articolo 3 unitamente alla possibilità di essere ammessi alle prestazioni del sistema integrato dei servizi sociali e socio sanitari attraverso la valutazione professionale svolta dagli operatori sociali.
2. L'istruttoria tecnico professionale è orientata a valutare la situazione e lo stato di bisogno del richiedente in relazione alle risorse del sistema integrato complessivamente disponibili per assicurare la capacità di far fronte, in ogni momento, alle situazioni di maggior gravità e agli interventi in emergenza.
3. L'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ovvero le prestazioni che non sono destinate alla generalità delle persone, bensì limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, è subordinato all'ISEE.

Articolo 8

Diritti degli interessati

1. Il SSC garantisce all'interessato l'informazione sul sistema integrato dei servizi sociali, socio assistenziali, educativi, socio sanitari e la consulenza professionale.
2. Relativamente alle situazioni prese in carico viene garantita l'individuazione di un operatore responsabile del caso e la partecipazione alla definizione e rimodulazione del progetto personalizzato. Viene inoltre perseguita l'integrazione degli interventi e la continuità assistenziale in raccordo con i servizi sanitari anche attraverso valutazioni multi professionali.

Articolo 9

Accesso su domanda e istruttoria

1. L'accesso alle singole prestazioni e risorse del Sistema integrato di servizi e prestazioni avviene di norma tramite presentazione di apposita istanza da parte della persona interessata o di un suo delegato, ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale, ivi comprese le figure intermedie (curatori o amministratori di sostegno), nei limiti dei poteri loro conferiti.

2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso alle risorse, il SSC predispone la modulistica relativa ai diversi interventi e prestazioni.
3. L'istanza deve essere accompagnata da presentazione di un'attestazione ISEE in corso di validità o di altri indicatori reddituali determinati dalle norme, salvo diversa regolamentazione nazionale o regionale.
4. Ulteriore documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è circoscritta alle sole certificazioni ed informazioni che non possono essere reperite direttamente dall'ente.

Articolo 10

Attivazione d'ufficio

1. Nei soli casi previsti dalla legge, laddove il SSC eserciti una funzione di tutela nei confronti del soggetto interessato è possibile attivare una presa in carico d'ufficio.
2. La presa in carico d'ufficio può avvenire in presenza di:
 - provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
 - presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - situazioni di emergenza che richiedono interventi di tutela immediata e indifferibile a salvaguardia dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica o di pronto intervento assistenziale;
 - situazioni che necessitano di azioni di tutela attraverso segnalazioni all'Autorità giudiziaria;
 - invio da parte di strutture sanitarie e socio sanitarie finalizzate a garantire la continuità assistenziale di persone in dimissione;
3. In presenza di segnalazioni di cittadini o componenti della famiglia se relative a situazioni di grave pregiudizio il SSC ha facoltà di attivarsi nei confronti del soggetto segnalato anche per il tramite di altri soggetti istituzionali;

Articolo 11

Valutazione del bisogno

1. Al Servizio Sociale Professionale (di seguito SSP) compete la valutazione del bisogno mediante l'utilizzo della metodologia e degli strumenti professionali e la verifica dell'eventuale sussistenza dei requisiti per l'accesso prioritario al sistema di interventi integrato dei servizi e delle prestazioni.
2. La segnalazione al SSP per la valutazione del bisogno può pervenire dal soggetto interessato, da un suo familiare, da un operatore sanitario, da reparti ospedalieri o strutture socio-sanitarie, da altri soggetti istituzionali presenti sul territorio o singoli cittadini purché in forma scritta e non anonima.
3. La presenza di figli minori di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento di accentuazione della condizione di bisogno.

Articolo 12

Valutazione multidimensionale

1. In caso di bisogni complessi che richiedono per la loro stessa natura una valutazione multidimensionale il SSP attiva l'Unità di Valutazione multidimensionale (di seguito UVM) e ne recepisce le valutazioni condivise e gli esiti.
2. La valutazione multidimensionale delle situazioni con bisogni complessi è effettuata in seno ad appositi incontri a cui partecipano i servizi socio-assistenziali e sanitari, eventualmente integrati da altre organizzazioni (scolastiche, formative, ecc.), realizzati in sedi istituzionalmente previste da specifiche normative o da precisi protocolli operativi.

3. La valutazione multidimensionale è effettuata nelle diverse aree di intervento con modalità, procedure e strumenti che esitano nell'individuazione del profilo di bisogno in relazione all'intensità dei sostegni.

Articolo 13

Esito del procedimento

1. L'esito del procedimento viene comunicato al richiedente in forma scritta e motivata nei termini previsti dalla legge.
2. In caso di provvedimento di diniego, viene trasmessa all'interessato una comunicazione contenente i termini e le modalità per richiedere una istanza di revisione del procedimento, corredata da eventuale ulteriore documentazione.
3. In caso di esito negativo, entro 30 giorni, l'interessato può presentare opposizione scritta al Responsabile del procedimento corredata di una nota contenente le motivazioni e le controdeduzioni relative alla richiesta del riesame della pratica.
4. Qualora l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche informazioni circa il posizionamento del richiedente nella lista d'attesa e i riferimenti da contattare per ricevere eventuali aggiornamenti.

Articolo 14

Decorrenza delle prestazioni

1. Le prestazioni assistenziali devono essere preventivamente autorizzate, decorrono dalla data prevista nei singoli atti autorizzativi e non possono avere di norma valenza retroattiva.
2. Le suddette prestazioni vengono erogate nei limiti delle disponibilità finanziarie disposte annualmente.

Articolo 15

Conclusione, revoca o decadenza delle prestazioni

1. I beneficiari mantengono il diritto alle prestazioni qui regolamentate, nei limiti delle risorse disponibili e della normativa di riferimento e in relazione al perdurare dello stato di bisogno come accertato dal SSC o da altra autorità competente.
2. La conclusione avviene a seguito del raggiungimento degli obiettivi ed impegni declinati nel progetto personalizzato individualizzato (di seguito PPI), ovvero per il superamento della fase emergenziale che ha determinato l'attivazione urgente dell'intervento.
3. La revoca dell'intervento, beneficio o della prestazione viene disposta a seguito della perdita dei requisiti di accesso richiesti dalla normativa di riferimento.
4. La decadenza dall'utilizzo dei servizi è disposta a seguito di reiterato mancato rispetto delle regole di funzionamento dei singoli interventi e/o per mancato pagamento da parte dell'utente o degli altri soggetti obbligati della quota di compartecipazione della spesa dovuta.
5. La revoca o la decadenza dall'utilizzo del servizio viene comunicata dal SSC al destinatario con esplicitazione delle motivazioni che l'hanno determinata. Viene inoltre definita a seguito della mancata adesione agli impegni definiti con il beneficiario nel Progetto personalizzato Individualizzato (di seguito PPI).

Articolo 16

Forme di compartecipazione e contributi per l'accesso ai servizi

1. Al fine di garantire la fruizione dei servizi alle persone in situazione di bisogno accertato secondo criteri di solidarietà ed equità, in relazione alle risorse disponibili e alla definizione di soglie d'accesso, possono essere disposte le seguenti forme di compartecipazione economica:
 - a) pagamento di tariffe, con l'applicazione di esenzioni e agevolazioni graduate in base all'ISEE sulla base della situazione economica accertata in sede di valutazione;
 - b) erogazione di contributi a supporto dell'acquisto di servizi ed interventi erogati nella modalità gestionale dell'accreditamento ovvero mediante l'emissione di titoli per l'acquisto delle prestazioni erogabili;
 - c) erogazione di contributi diretti o indiretti per specifiche finalità, già regolamentate a livello regionale o nazionale; tale tipologia può non richiedere la valutazione tecnico professionale per l'accesso.
2. I livelli di compartecipazione, le soglie di esenzione/agevolazione, i livelli di contribuzione ed eventuali deroghe vengono definiti annualmente dall'Assemblea dei Sindaci.
3. La persona destinataria degli interventi, ovvero quella interessata alla compartecipazione, ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, e non oltre i 30 giorni, eventuali variazioni significative del proprio reddito o di patrimonio intervenute nel corso dell'erogazione, al fine di procedere alla rivalutazione della situazione economica. Gli effetti delle variazioni delle nuove dichiarazioni in relazione alle prestazioni da erogare decorrono dal mese successivo a quello della variazione.
4. La mancata presentazione dell'ISEE da parte del cittadino comporta la decadenza del beneficio.
5. In caso di inadempimento all'obbligo di compartecipazione al costo dei servizi, il SSC provvede alla sospensione e successiva revoca del servizio erogato.
6. In presenza di progetti sociosanitari integrati rivolti alle diverse tipologie di utenza, la titolarità della spesa viene definita in ordine al D.P.C.M. 14-02-2001, dal D.P.C.M. 29-11-2001 e successive altre disposizioni nazionali e regionali emanate in materia.

SEZIONE 2 - Procedimento per attestazione estraneità economica ed affettiva per Isee

Articolo 17

Tipologie dei procedimenti

1. Nei casi in cui i cittadini presentino situazioni socio familiari specifiche ai fini dell'approntamento dell'ISEE, possono richiedere al SSC l'accertamento dello stato di abbandono ed estraneità economica ed affettiva ai sensi della normativa vigente, ovvero:
 - Abbandono del coniuge non convivente;
 - Estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio per prestazioni di natura socio-sanitaria a carattere residenziale;
 - Estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni in presenza di genitori non conviventi.

Articolo 18

Iter dei procedimenti

1. Per poter dar corso al procedimento il cittadino presenta una istanza su specifico modulo volta al rilascio dell'attestazione di abbandono ed estraneità, corredata dalla documentazione richiesta per ogni fattispecie.

2. L'istruttoria è a cura del SSP che si può avvalere degli Uffici Anagrafe e della Polizia Locale per il rilascio di documentazione o l'effettuazione di verifiche ritenuti utili e necessarie al corretto svolgimento dell'istruttoria.
3. Il SSC si avvale degli strumenti professionali e può richiedere informazioni e documentazione anche presso soggetti terzi quali Forze dell'Ordine, Medici, Servizi sanitari, previa acquisizione del consenso da parte del richiedente.
4. A seguito dell'istruttoria l'iter si conclude con una attestazione in cui viene dettagliata:
 - La sussistenza della condizione di estraneità economico affettiva
 - La non sussistenza della condizione di estraneità economico affettiva
5. L'attestazione di accertamento dell'estraneità e dello stato di abbandono ha una durata annuale; in talune specifiche situazioni il Servizio Sociale Professionale (di seguito SSP) può dettagliare una durata specifica in relazione agli elementi raccolti sulla situazione.
6. Nei casi in cui si rilevino elementi insufficienti o incompleti ed una documentazione non congrua per comprovare lo stato di abbandono ed estraneità, l'istanza del cittadino viene rigettata.
7. Il SSP ha inoltre il compito di segnalare la situazione all'autorità giudiziaria competente qualora ricorra una situazione di grave pregiudizio e/o vengano raccolti indicatori di rischio in seno all'istruttoria.

TITOLO III

INTERVENTI PRESTAZIONI E SERVIZI

CAPO I

INTERVENTI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Articolo 19

Servizio Sociale Professionale

1. Il SSC persegue le finalità e gli obiettivi propri mediante:
 - segretariato sociale ed orientamento all'offerta degli interventi e servizi;
 - consulenza psico-sociale;
 - percorsi di presa in carico della persona e della famiglia (diagnosi sociale, progettazione, gestione e valutazione);
 - interventi di tutela e protezione sociale;
 - interventi di attivazione e promozione della comunità locale e degli attori del territorio;
2. La valutazione dei bisogni compete all'assistente sociale referente del caso attraverso l'approfondimento del contesto di vita, della situazione personale e familiare, delle condizioni economiche e lavorative. Per bisogni complessi l'SSC si raccorda con i servizi delle aziende sanitarie, per percorsi assistenziali integrati come definito all'art. 12.
3. Il SSP attiva d'ufficio la presa in carico nei casi di:
 - adempimenti dettati da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, relativi alla tutela dei minori, incapaci, vittime di violenza;
 - situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata ed indifferibile dell'incolumità, salute e dignità personale.
4. In seno ai percorsi di presa in carico l'assistente sociale elabora valutazioni e definisce il PPI con la collaborazione del destinatario (LR 6/2006 art 5 comma 2) e/o nucleo familiare o in caso di persone minori o incapaci, assieme alla persona esercente la responsabilità genitoriale, tutoriale o con l'amministratore di sostegno.
5. Il Progetto dettaglia:

- l'analisi dei bisogni ed il processo valutativo;
 - gli obiettivi del progetto;
 - le risorse ed interventi attivati;
 - gli impegni delle parti coinvolte nel progetto;
 - la durata del progetto;
 - eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, ove previste;
 - modalità di monitoraggio e valutazione;
 - tempi e conclusione del progetto.
6. I beneficiari dei PPI sono tenuti a consegnare periodicamente o secondo le tempistiche indicate la documentazione richiesta per il monitoraggio previsto ai sensi del progetto e/o per le verifiche dei requisiti.
 7. Eventuali modifiche o variazioni intervenute durante il periodo di realizzazione del progetto devono essere comunicate tempestivamente dal beneficiario/familiare o rappresentante legale.
 8. Il SSP persegue altresì la promozione del benessere della comunità attraverso la propria dimensione istituzionale di studio della domanda sociale ed interpretazione delle situazioni di bisogno allo scopo di individuarne le cause prossime o remote e formulare piani e programmi per la loro prevenzione e risoluzione. Su questa dimensione comunitaria, il SSP mobilita e coordina un sistema di risorse personali, istituzionali e territoriali, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Articolo 20

Segretariato sociale

1. Il Segretariato sociale rappresenta la porta d'accesso al sistema dei servizi socio assistenziali. In ogni Comune del SSC è attivo uno Sportello di Segretariato Sociale che svolge una funzione di informazione, orientamento alla rete delle risorse sociali, assistenziali ed educative presenti sul territorio.
2. L'attività degli sportelli viene garantita dall'assistente sociale, coadiuvata da personale amministrativo dei singoli Comuni o messo a disposizione del SSC.
3. Il Segretariato sociale garantisce le seguenti prestazioni:
 - informazione relativa al sistema delle risorse nell'area socio-assistenziale;
 - orientamento del cittadino rispetto all'offerta di interventi e servizi, delle modalità d'accesso ed eventuali costi;
 - ascolto e valutazione preliminare del bisogno (pre-assessment);
 - eventuale segnalazione ad altri servizi o soggetti competenti.
4. In sede di Segretariato sociale viene valutata l'eventuale successiva presa in carico da parte del SSP e/o l'invio ad altri servizi del territorio.
5. Il Segretariato sociale, prevedendo la raccolta di informazioni riferite all'utenza, ha una funzione di osservatorio e monitoraggio dei bisogni emergenti nella popolazione e rappresenta, infatti, una indispensabile base dati per l'elaborazione e stesura di report e relazioni periodiche.
6. Viene garantita la tutela della riservatezza, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.
7. Il SSC, parallelamente agli sportelli fisici del Segretariato Sociale, può attivare sportelli virtuali su piattaforme dedicate per migliorare le azioni informative.
8. Sul sito web di ogni Comune è pubblicata l'indicazione dello sportello di riferimento, la localizzazione, gli orari di apertura ed i riferimenti telefonici. Le informazioni relative al Segretariato sociale sono dettagliate in materiale divulgativo pubblicato ed aggiornato periodicamente.
9. Al fine di favorire i processi di integrazione socio-sanitaria il SSC può ulteriormente qualificare l'offerta informativa definendo con l'Azienda Sanitaria modalità condivise, sulla base della valutazione congiunta dei bisogni informativi.

10. L'accesso unitario alla rete dei servizi sociosanitari può essere organizzato mediante integrazione strutturale o funzionale dei servizi sanitari con quelli sociali, la realizzazione di modalità proattive di conoscenza e presa in carico dei bisogni inespresi in particolare della popolazione fragile.

Articolo 21

Attività progettuale ed integrata nelle diverse aree di intervento

1. Il SSC assume l'approccio multidimensionale e multiprofessionale come metodo sistematico nella valutazione, presa in carico e accompagnamento del caso.
2. La progettazione, intesa come modo di operare e insieme di tecniche condivise e uniformi pervade non solo l'organizzazione dei servizi, ma anche il piano di intervento personalizzato sul singolo caso in carico. Rilevazione chiara dei problemi, definizione di obiettivi generali, declinati in obiettivi sempre più specifici e realistici, certezza nell'individuazione di compiti e responsabilità, programmazione dei tempi, organizzazione di momenti di verifica, questi i pilastri su cui viene impostata la presa in carico personalizzata.
3. L'obiettivo finale è quello di programmare, progettare e organizzare servizi ed interventi che diano la risposta più efficace ed efficiente al bisogno; è quindi fondamentale il ruolo di osservatorio sui bisogni e sulle risorse rivestito da tutti gli operatori del territorio quali sensori socio-territoriali, in grado di individuare e tempestivamente segnalare l'evoluzione dei bisogni e orientare efficacemente la distribuzione delle risorse.
4. Altrettanto fondamentale è lo sviluppo di cultura e competenza in materia di valutazione, che a partire da attività quasi meccanicistiche di controllo e misurazione, consenta una lettura ed un'analisi dei dati per capire se e come le politiche e gli interventi hanno saputo rispondere ai problemi e realizzare gli obiettivi programmati.
5. Il SSC svolge un ruolo di ricerca e di progettazione, collaborando con l'Università, Centri di Formazione e di Ricerca e sedi formative degli Assistenti Sociali e delle altre figure professionali di area sociale.
6. Il SSC è sede di tirocinio per gli studenti del Corso di laurea in Servizio sociale sulla base di specifici protocolli sottoscritti con le diverse sedi universitarie.

Articolo 22

Espressione di pareri e consulenze tecnico-professionali

1. Per l'accesso a servizi o prestazioni disciplinati da altri regolamenti e/o regolamenti comunali nei quali è prevista l'emissione di un parere vincolante per usufruire della prestazione il SSC può rilasciare pareri tecnico professionali a seguito di adeguata istruttoria ed adesione della persona interessata al percorso valutativo.
2. Per le materie non delegate con la convenzione istitutiva il SSC può fornire consulenze e pareri tecnici ai Comuni per specifici progetti, restando in capo al singolo Comune ogni responsabilità istruttoria, amministrativa e finanziaria.

CAPO II

SERVIZI ED INTERVENTI DI TUTELA, SOSTEGNO E PROMOZIONE PER MINORI E FAMIGLIE

Articolo 23

Obiettivi degli interventi in area minori e famiglie

1. Il SSC realizza a favore di minori e famiglie azioni in diverse aree di intervento: area preventivo/promozionale, area di contrasto alle forme precoci di disagio, area della tutela e del pregiudizio.
2. Viene in primis perseguito l'obiettivo di potenziamento della rete intorno al minore e alla sua famiglia privilegiando, laddove possibile, gli interventi di sostegno e potenziamento della sfera familiare e a supporto della genitorialità attraverso percorsi di presa in carico psico-sociale e di sostegno alla funzione genitoriale ed educativa.
3. Il SSC opera in integrazione con i Servizi Aziendali e le Reti territoriali. Per ciascun minore e famiglia viene sviluppato un PPI rispettoso della specificità di ogni situazione.

SEZIONE 1 - Servizio socio educativo

Articolo 24

Aree ed obiettivi del Servizio socio educativo

1. Il SSP propone l'intervento educativo nell'ambito di un più ampio progetto di presa in carico, spesso integrata con altri servizi territoriali, articolato in una pluralità di prestazioni ed interventi dettagliate nelle diverse aree di cui al comma 2.
2. Il servizio socio-educativo interviene in diversi campi d'azione:
 - a) Area preventivo – promozionale:
 - Promuovere occasioni di tipo comunitario e/o di gruppo a valenza socio/ricreativa, socio/culturale, socio/educativa e di rinforzo delle competenze prosociali, al fine di sostenere i processi di crescita di bambini e ragazzi che sperimentano difficoltà di carattere comportamentale /relazionale, psico/emozionale, scolastiche.
 - b) Area di contrasto alle forme precoci di disagio:
 - Sostenere ed accompagnare i genitori nei casi di difficoltà transitorie e temporanee nell'area delle competenze genitoriali;
 - Prevenire le situazioni a rischio di disadattamento, di emarginazione e di devianza per i minori e il nucleo familiare, stimolando potenzialità latenti atte a migliorare l'organizzazione familiare e far maturare il senso di responsabilità verso i figli minori;
 - Affiancare il minore nel suo processo di crescita, superando eventuali situazioni di solitudine o di mancanza di stimoli culturali;
 - Favorire buone prassi di lavoro integrate e multi professionali;
 - Promuovere percorsi che favoriscono l'inclusione sociale di adolescenti e giovani infra 21enni che presentano rischi di devianza, marginalità sociale, comportamenti disadattivi, valorizzando e promuovendo le life skills e l'individuazione e il consolidamento di percorsi di autonomia e di uscita dal disagio.
 - c) Area della tutela e del pregiudizio:
 - Favorire la permanenza del minore nella propria famiglia d'origine, rinforzando le risorse affettive ed educative dei genitori, nonché accompagnare il minore nel suo reinserimento sociale e familiare in seguito a permanenza in comunità e/o affido familiare;
 - Contrastare situazioni di violenza fisica e psicologica, maltrattamento e abuso, tutelando il minore nel suo diritto a essere accolto non soltanto nei suoi bisogni primari ma nella vasta gamma di bisogni evolutivi;

- Promuovere progettualità di tipo individualizzato a sostegno delle famiglie ovvero di minori e ragazzi che vivono in situazioni particolarmente fragili e pregiudizievoli;
- Favorire un supporto socio-educativo pedagogico per il recupero delle funzioni genitoriali carenti e/o difficoltose;
- Concorrere alla realizzazione al consolidamento di buone prassi di lavoro dalla valutazione alla presa in carico del minore e della sua famiglia in modo integrato, multi professionale e multidisciplinare.

Articolo 25

Caratteristiche del Servizio socio educativo

1. Il Servizio socio educativo è guidato da un'ottica trifocale: di prevenzione e promozione del benessere, di contrasto precoce delle forme di disagio e promozione dell'autonomia personale e di tutela per le situazioni particolarmente fragili e pregiudizievoli.
2. Il servizio socio educativo può essere svolto a domicilio e/o in altri luoghi frequentati dal minore e stabiliti dal progetto socio educativo personalizzato.
3. L'intervento del servizio socio educativo si pianifica a seguito di una valutazione del SSP, in un'ottica di analisi multidimensionale del bisogno e in forma integrata, al fine di una presa in carico congiunta degli interessati (minori, famiglie, gruppi) e dell'integrazione di tutti gli interventi sociali e socio-sanitari attivati e attivabili a loro favore.
4. Il progetto educativo personalizzato (di seguito PEI) è elaborato in condivisione con i genitori o con chi ne fa le veci e in collaborazione con tutti i soggetti istituzionali per quanto di propria competenza (Servizi sanitari, Scuola, etc.).
5. Il Servizio socio-educativo è composto da figure afferenti all'area educativo-pedagogica e le azioni ed interventi vengono realizzati dalla figura dell'educatore.
6. All'interno del PEI sono contenuti gli obiettivi a breve medio e lungo termine, i tempi di realizzazione, le risorse, le finalità e le azioni previste per superare la condizione di disagio e può essere altresì definito in concertazione con i Servizi Specialistici, con il Privato Sociale e con altri Enti istituzionali.

Articolo 26

Tipologie di intervento del Servizio socio educativo

1. Gli interventi socio-educativi si realizzano attraverso le seguenti declinazioni:
 - a) educativa territoriale e domiciliare: è un dispositivo finalizzato alla realizzazione del supporto educativo individuale al minore nei suoi obiettivi evolutivi e prende avvio attraverso un processo osservativo e trasformativo in situazioni di disagio relazionale all'interno del nucleo familiare, con particolare attenzione alla relazione tra genitori e figli minori.;
 - b) educativa nei progetti di affido da realizzarsi nei contesti familiari e comunitari;
 - c) educativa nell'ambito dello Spazio Neutro/Visite protette: Nell'ambito della trattazione della casistica minorile e in relazione ai mandati e alle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, sono necessari interventi educativi da realizzare in ambienti neutri, diversi dall'abitazione dei minori o dei suoi familiari. Obiettivo fondamentale dello Spazio Neutro è garantire uno spazio idoneo e tutelato atto a valutare, stabilire e ristabilire la relazione tra il minore ed il genitore/familiare;
 - d) educativa di gruppo da realizzarsi in contesti strutturati: tali interventi vengono articolati a più livelli: interventi educativi organizzati nell'ambito di iniziative e progettualità concordate tra i soggetti istituzionali ed il privato sociale al fine di promuovere un arricchimento delle proposte di aggregazione territoriale rivolte alla generalità dei minori e in cui promuovere anche l'integrazione di minori in condizione di fragilità e difficoltà;

- e) educativa di strada: consiste nell'attivazione di interventi di prevenzione/promozione rivolti a soggetti adolescenti e/o giovani, che assume significativa importanza per contrastare l'emergere di problemi gravi di disagio e/o di devianza;
 - f) educativa in situazioni di urgenza/emergenza ed eventuali accompagnamenti/collocamenti: Possono rientrare in questa tipologia di intervento tutte quelle prestazioni, di norma non programmate e non prevedibili, che si rifanno a situazioni che abbisognano di un immediato intervento di sostegno e/o di accompagnamento;
 - g) educativa a sostegno della didattica a distanza a contrasto di abbandono e dispersione scolastica;
 - h) educativa a supporto di gruppi con genitori e ragazzi ed attività mirata al sostegno alla genitorialità;
 - i) educativa a supporto dell'attività di indagine realizzata dal SSC su richiesta delle Autorità Giudiziarie;
2. L'elenco di cui al comma precedente non è esaustivo di tutte le possibili tipologie di intervento e deve intendersi come esemplificazione sia pure delle attività prevalenti da effettuarsi nei confronti delle persone destinatarie dell'intervento.

Articolo 27

Destinatari del Servizio socio educativo e loro diritti e doveri

1. Il Servizio socio-educativo si rivolge alle famiglie, ai bambini e agli adolescenti nella fascia d'età 0-17 anni e, in relazione a progettualità specifiche, a utenti soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, se disposti fino al compimento del ventunesimo anno d'età.
2. E' diritto dei genitori, tutori, curatori, affidatari, conoscere gli obiettivi e la modalità di realizzazione del progetto educativo individualizzato. Viene richiesto loro un impegno ad agevolare in ogni modo la realizzazione del progetto nel rispetto delle modalità, tempi e spazi richiesti.
3. I genitori o chi ne fa le veci non possono chiedere prestazioni fuori orario o altre prestazioni non previste dal progetto personalizzato condiviso. L'orario e le giornate di intervento attivato possono essere eventualmente modificate d'accordo tra la famiglia e l'educatore ma sempre all'interno del monte ore settimanale autorizzato e previa condivisione con l'assistente sociale responsabile del progetto.
4. Eventuali reclami inerenti il servizio e al personale devono essere presentati in forma scritta all'assistente sociale referente.

SEZIONE 2 – Affidamento familiare

Articolo 28

Progetti di affidamento familiare

1. L'Affidamento familiare è una forma di solidarietà sociale che nasce come risposta di accoglienza e di aiuto al minore e alla famiglia di origine, che si trova momentaneamente nell'impossibilità di far fronte ai suoi bisogni. I progetti di affidamento declinano l'intervento di presa in carico e le caratteristiche dell'accoglienza attraverso modelli efficaci e flessibili, tenendo conto delle esigenze diverse e in evoluzione del minore e della sua famiglia, nonché della disponibilità delle persone affidatarie che li accoglieranno.
2. L'affidamento familiare rappresenta un intervento temporaneo di protezione del minore e di aiuto alla famiglia di origine, svolto nel rispetto della prospettiva del rientro in famiglia del minore; può essere strutturato in fasce orarie o giornate determinate (affidamento leggero) o prevedere una permanenza stabile.
3. Ai sensi della normativa l'affidamento familiare può essere consensuale o giudiziale; nel caso dell'affidamento consensuale, esso può essere disposto dai Servizi sociali in accordo con la famiglia di origine e proposto nelle situazioni di fragilità genitoriale in cui il minore presenta rischio di pregiudizio. L'Affidamento giudiziale è

invece disposto dal Tribunale per i Minorenni, anche su proposta dei servizi e senza il consenso da parte dei genitori, nei casi in cui sia stata riscontrata una situazione di pregiudizio per il minore.

4. L'affido può essere previsto presso una famiglia individuata nell'ambito della parentela (affido intra familiare a parenti entro il quarto grado) oppure presso altro nucleo familiare idoneo a soddisfare le esigenze del minore (affido etero familiare).
5. Al SSP, in collaborazione con i Servizi aziendali e al privato sociale compete la progettazione e realizzazione di azioni promozionali, di sensibilizzazione e formazione sull'affido e su forme innovative di solidarietà tra famiglie e di supporto ai bisogni dei minori (reti di famiglie, affiancamento familiare).

Articolo 29

Contributi per le famiglie affidatarie

1. A fronte dell'affido familiare viene corrisposto agli affidatari un contributo economico mensile. Il contributo è definito in base alle esigenze del minore e della famiglia accogliente, tenendo conto delle condizioni economiche della famiglia d'origine ed è stabilito all'interno del progetto complessivo di affido che ne individua il soggetto erogatore (SSC o famiglia di origine).
2. L'importo del contributo viene disposto da normativa nazionale e regionale.
3. Il SSP può valutare di prorogare l'intervento di natura economica fino al ventunesimo anno di età per consentire il completamento del percorso scolastico superiore e/o il raggiungimento di un'autonomia lavorativa e personale.
4. In aggiunta al contributo mensile può venire erogato un contributo straordinario per spese eccezionali, su valutazione del SSP e previa presentazione di preventivo economico delle spese e della documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta.
5. La copertura assicurativa per infortuni del minore affidato è a carico del Comune di residenza.

SEZIONE 3 - Percorsi di accoglienza di minori in strutture residenziali e semiresidenziali

Articolo 30

Accoglienza di minori in comunità residenziali o semiresidenziali

1. In casi particolari quando la famiglia del minore non risulti temporaneamente in grado di assicurare un'adeguata crescita sociale del minore o rinunci temporaneamente alla sua cura è prevista la predisposizione di un progetto mirato o eventualmente di un progetto di accoglienza eterofamiliare.
2. Ove sia stata verificata l'impossibilità di un progetto di affido familiare o il PPI renda necessaria tale soluzione viene attivato un percorso di accoglienza in una struttura residenziale e/o semiresidenziale autorizzata.
3. Al fine di garantire ad ogni minore l'accoglienza in un servizio residenziale o semiresidenziale, è fondamentale compiere un'accurata valutazione multidimensionale dei suoi bisogni evolutivi.
4. Gli inserimenti comunitari vengono effettuati su disposizione delle Autorità giudiziarie o su determinazione del Servizio sociale o degli organi di Polizia per fronteggiare situazioni contingenti di grave difficoltà.
5. La presa in carico e l'elaborazione del progetto di accoglimento presuppone la valutazione multidimensionale dei bisogni evolutivi del minore e della loro intensità.
6. Le fasi del processo di accoglienza si compongono di precisi passaggi:
 - la fase dell'inserimento che richiede di sostenere il minore nel distacco dal proprio contesto familiare relazionale, nella conoscenza del nuovo contesto di accoglienza e nella costruzione di un progetto condiviso con il minore. Nella suddetta fase vengono individuati gli obiettivi e gli interventi

da porre in essere, le modalità e i tempi di monitoraggio, elementi che verranno poi inseriti e formalizzati nel PEI o nel Progetto educativo-riabilitativo integrato (di seguito PERI) o nel Progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (di seguito PRTP);

- la permanenza in struttura con azioni mirate di monitoraggio e valutazione in itinere;
 - la dimissione, che richiede un tempo congruo e va preparata in collaborazione con il servizio residenziale ospitante e con il minore e, laddove possibile, con la sua famiglia. I tempi e le modalità della dimissione, vengono definiti all'interno del PEI, PERI, PTRP e in particolare, nei casi di rientro in famiglia, è fondamentale organizzare anche con soluzioni intermedie graduali. Nel caso di neomaggiorenni, è necessario adottare modalità di costruzione con gli stessi di percorsi all'autonomia.
7. Per i minori che presentano profili di tipo educativo riabilitativo integrato e di tipo terapeutico riabilitativo, l'attivazione del percorso è necessariamente condivisa con i servizi sanitari per la continuità della presa in carico e la titolarità della spesa in quota predefinita.
 8. A seguito di eventuale ridefinizione del PPI può essere protratto il tempo di permanenza nei servizi residenziali o semiresidenziali del minore oltre i tempi definiti con indicazione dei motivi, dei tempi di permanenza e della sostenibilità finanziaria delle nuove azioni previste.
 9. L'inserimento di minori può avvenire anche presso comunità familiari e case famiglia autorizzate secondo le disposizioni normative in vigore.
 10. Qualora il minore venga accolto in comunità assieme al genitore viene elaborato il programma individualizzato volto a dettagliare le attività a favore del minore e gli interventi di trattamento e terapia a favore del genitore. Anche in questo caso il progetto declina con i servizi sanitari la titolarità della spesa.

Articolo 31

Oneri delle rette di inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali per minori

1. I percorsi di presa in carico si articolano in PPI ed in base al profilo del bisogno viene definita la quota finanziaria di copertura, a carico del SSC; qualora la struttura abbia connotazione riabilitativa terapeutica la copertura della quota sanitaria è garantita dai servizi sanitari.
2. È prevista una compartecipazione economica dei genitori o delle persone tenute al mantenimento del minore ai costi relativi alla retta di permanenza nei servizi residenziali o semiresidenziali ai sensi delle Linee guida regionali e ss.mm.ii.
3. La copertura assicurativa per infortuni del minore collocato è a carico del Comune di residenza.

Articolo 32

Minori Stranieri non accompagnati

1. Per minore non accompagnato s'intende "lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale", ovvero lo straniero non accompagnato (di seguito MSNA) è un cittadino di paesi terzi o apolide di età inferiore ai diciotto anni che entra nel territorio degli Stati membri dell'UE senza essere accompagnato da una persona adulta responsabile e/o il minore che viene lasciato senza accompagnamento una volta entrato nel territorio di uno Stato membro. In quanto minore senza persona adulta responsabile, rientra nelle more di interventi di tutela disposti dal Tribunale per i Minorenni del territorio presso il quale viene rintracciato.
2. Il SSP garantisce consulenza rispetto alle progettualità dei minori stranieri non accompagnati ai Comuni dell'Ambito che hanno la titolarità amministrativa e contabile degli accoglimenti comunitari.

SEZIONE 4 - Interventi ed azioni a contrasto della violenza domestica e di genere

Articolo 33

Interventi per la tutela delle vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori

1. Il SSC attraverso interventi multidisciplinari ad alta integrazione interviene e concorre alle azioni di contrasto e prevenzione alla violenza di genere.
2. Promuove ed attua l'assistenza alle vittime di violenza, con particolare riguardo ai minori. Attiva ed agisce nelle reti sociali e dei servizi per la rilevazione ed il monitoraggio del fenomeno dell'abuso, del maltrattamento, dell'incuria, e della trascuratezza nel territorio dell'SSC.
3. In sinergia con le associazioni del territorio, assicura la presa in carico delle vittime di violenza attraverso percorsi personalizzati volti al superamento della condizione di fragilità e con obiettivi volti all'autonomia.
4. Promuove in via prioritaria la protezione del minore ed assicura interventi volti alla presa in carico di tutti gli aspetti relativi al progetto di vita, anche in collaborazione con l'Autorità Giudiziaria e gli altri servizi coinvolti.

CAPO III

SERVIZI, PRESTAZIONI E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'

SEZIONE 1 - Servizi e interventi finalizzati al sostegno della domiciliarità e alla piena integrazione delle persone in condizione di non autosufficienza

Articolo 34

Obiettivi degli interventi finalizzati al sostegno della domiciliarità

1. Il SSC per le funzioni svolte e la prossimità al contesto di vita dei cittadini, è tra gli attori, che in sinergia con la rete territoriale ed attraverso il lavoro di comunità, promuove il ruolo attivo degli anziani e persegue azioni di promozione del benessere e di miglioramento delle condizioni di vita della popolazione anziana.
2. In quest'ottica, accanto agli interventi e prestazioni finalizzati ad evitare l'istituzionalizzazione ed a supportare le persone anziane, realizza iniziative ed attività, in stretto raccordo con altri soggetti istituzionali e del terzo settore, per diffondere una cultura condivisa e creare opportunità di confronto e dialogo.

Articolo 35

Interventi ed azioni a sostegno della domiciliarità

1. Il SSC persegue gli obiettivi di cui all'articolo 34 attraverso una pluralità di azioni, nelle aree di seguito dettagliate:
 - a) Area del lavoro di rete con gli attori del territorio:

- raccordo con i diversi attori del territorio volti a favorire una cultura condivisa e valorizzare il protagonismo degli anziani nei diversi ambiti di vita e programmazione di iniziative;
 - raccordo con i servizi comunali, referenti per le attività nel settore culturale/ricreativo, al fine di qualificare l'offerta;
 - raccordo con le istituzioni scolastiche per favorire lo scambio generazionale e con gli enti professionali per iniziative formative rivolte ad anziani.
- b) Area di sensibilizzazione e promozione del benessere:
- realizzazione di iniziative informative e promozionali, in collaborazione con gli attori del territorio ed il Terzo Settore rivolti alla popolazione anziana;
 - realizzazione di campagne informative dedicate su specifici temi.
- c) Area dei servizi di assistenza domiciliare:
- realizzazione di servizi tutelari resi a domicilio della persona.

SEZIONE 2 - Servizio assistenza domiciliare

Articolo 36

Finalità e obiettivi del Servizio di Assistenza domiciliare

1. Il servizio domiciliare è un intervento volto alla tutela della salute e del benessere dell'individuo anziano e/o adulto in stato di fragilità a causa di specifiche condizioni sociali, sanitarie ed economiche. Esso persegue la permanenza a domicilio di persone in situazione di non autosufficienza/autonomia o parziale autosufficienza/autonomia, integrando le risorse personali familiari e del territorio.
2. Il servizio favorisce l'autonomia e la capacità di autodeterminazione dell'utente e dei suoi familiari, nella scelta del soggetto che svolge il servizio di assistenza.
3. Il servizio di assistenza domiciliare contribuisce, attraverso una pluralità di prestazioni di cura, a perseguire i seguenti obiettivi:
 - la promozione dell'autonomia individuale in particolare riferita ai bisogni personali e domiciliari;
 - la prevenzione dell'isolamento sociale e degli stati di emarginazione anche attraverso la cura delle relazioni sociali e affettive;
 - la tutela delle condizioni fisiche attraverso un'attenzione particolare alle autonomie motorie, alle capacità sensoriali e agli stati delle patologie degenerative;
 - il sostegno dei care giver;
 - il contrasto all'istituzionalizzazione.
4. Il Servizio di assistenza domiciliare rientra tra le prestazioni sociali agevolate condizionate all'Isee che per loro natura non sono rivolte alla generalità dei soggetti bensì a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica.

Articolo 37

Destinatari del servizio del Servizio di Assistenza domiciliare

1. Sono destinatari del servizio i cittadini residenti nei Comuni appartenenti al territorio del SSC identificabili in persone in situazione di non autosufficienza/autonomia o parziale autosufficienza/autonomia – anche temporanea - correlata a uno stato di fragilità a causa di condizioni sociali, sanitarie, economiche.
2. Possono accedere al servizio di assistenza domiciliare tutte le persone che hanno condiviso un PAI con il SSP o altro servizio specialistico del territorio che ne cura la presa in carico.

3. Le persone non residenti nel territorio dell'SSC possono accedere al servizio di assistenza domiciliare nel caso di interventi urgenti e indifferibili che abbiano carattere di temporaneità, su proposta motivata dal SSP e conseguente rivalsa sul Comune di residenza, come previsto dalla normativa vigente.
4. In carenza di risorse economiche possono essere definite priorità d'accesso in relazione ai seguenti indicatori di gravità:
 - livello di non autosufficienza/autonomia correlato al rischio di istituzionalizzazione;
 - reddito, tenuto conto anche dei redditi non imponibili e/o interventi/contributi finalizzati al sostegno della domiciliarità;
 - capacità della rete familiare di far fronte ai bisogni espressi;
 - mancata fruizione di altri servizi/benefici per la domiciliarità.
5. In carenza di risorse economiche la compatibilità tra il Servizio domiciliare ed altri benefici della filiera per la domiciliarità, il tetto massimo di monte ore erogabile, nonché i criteri nei casi in cui più componenti dello stesso nucleo siano beneficiari dell'intervento domiciliare potranno essere definiti dall'Assemblea dei Sindaci con specifico orientamento.

Articolo 38

Prestazioni del Servizio di Assistenza domiciliare

1. Le prestazioni riguardanti il servizio di assistenza domiciliare si declinano nelle seguenti aree:
 - a) Area dell'assistenza alla persona:
 - cura della persona e bagno;
 - alzata e rimessa a letto;
 - mobilizzazione;
 - aiuto nell'assunzione dei farmaci (previa predisposizione posologica da parte di terzi);
 - aiuto nell'assunzione del pasto.
 - b) Area della cura della casa/prestazioni domestiche:
 - cura della casa (solo se contestuale ad interventi nell'area dell'assistenza alla persona);
 - predisposizione del pasto a domicilio.
 - c) Area disbrigo pratiche/accompagnamenti:
 - accompagnamenti e commissioni;
 - d) Area vita di relazione e varie
 - Controlli/monitoraggi (solo se contestuale ad interventi nell'area dell'assistenza alla persona).
2. Il servizio di assistenza domiciliare può inoltre svolgere una funzione di monitoraggio della persona in forma esclusiva per un periodo limitato (massimo 30 giorni) al fine di verificare le condizioni di vita della persona e/o favorire un suo aggancio per una presa in carico tutelante.
3. Gli interventi descritti possono essere integrati prevedendo l'erogazione dell'assistenza vittuaria.
4. In caso di esigenze collegate a specifiche condizioni di salute la definizione del piano degli interventi del servizio di assistenza domiciliare potrà essere modulato in raccordo con il servizio Infermieristico del Distretto sanitario.

Articolo 39

Carattere delle prestazioni del Servizio di Assistenza domiciliare

1. Le prestazioni del servizio devono essere caratterizzate dal principio di complementarietà e sussidiarietà. Devono essere erogate per il tempo, nel tipo e nella misura in cui il beneficiario e/o i suoi parenti non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni relativi. Il servizio deve, infatti, integrare le attività della persona assistita e/o dei familiari, nell'ottica di promuovere l'autonomia dei soggetti e delle loro reti familiari senza sostituirsi a esse.

2. Il servizio ricerca e favorisce la collaborazione con le reti di aiuto formali e informali in un'ottica di sviluppo di comunità, sostenendo le funzioni da questi svolte, purché compatibili e idonee ai bisogni dell'utente.
3. In quest'ottica possono essere realizzate procedure sperimentali ed innovative modulate in relazione all'evoluzione dei bisogni e delle specifiche connotazioni dei diversi territori comunali.

Articolo 40

Procedure per l'accesso e per l'emissione del titolo d'acquisto

1. L'accesso al servizio di assistenza domiciliare avviene tramite istanza di parte da presentarsi all'assistente sociale referente alla quale compete la valutazione professionale e, in accordo con l'interessato e la sua rete di riferimento, la predisposizione del PAI.
2. L'accesso al servizio di assistenza domiciliare viene così regolato nel dettaglio:
 - a) il cittadino o familiare che ritiene di avvalersi del servizio domiciliare presenta istanza corredata dall'ISEE, documento necessario e per l'emissione del titolo d'acquisto. L'ISEE va ripresentato alla scadenza o qualora intervengano modifiche della composizione del nucleo familiare o della condizione economica.
 - b) L'ISEE è condizione per l'attivazione del servizio salvo casi particolari, proposti dal SSP, in cui vi siano ragioni di urgenza e di tutela di soggetti particolarmente fragili che non trovino risposte alternative nella rete di servizi e per i quali viene erogato un Buono Servizio gratuito e temporaneo a totale carico dell'Ente.
 - c) Il SSP valuta complessivamente la situazione ed elabora il PAI condiviso con l'utente e/o i suoi familiari e predispone la proposta di attivazione del servizio corredata dalla documentazione necessaria.
 - d) L'SSC, compatibilmente con le risorse disponibili, approva la proposta d'accesso al servizio e ne autorizza l'avvio. Applica i criteri di compartecipazione e rilascia il titolo d'acquisto per l'accesso al servizio di assistenza domiciliare.

Articolo 41

Titolo d'acquisto

1. Il "titolo d'acquisto" è lo strumento attraverso il quale il SSC riconosce la necessità di intervento assistenziale personalizzato e si impegna con il cittadino a sostenere una parte dell'onere finanziario per l'effettiva fruizione dell'intervento stesso.
2. In termini economici il "titolo" è valido per l'acquisto di interventi socio-assistenziali e può essere utilizzato solo presso i fornitori inseriti nell'Albo dei soggetti accreditati a svolgere il servizio di assistenza domiciliare nel territorio del SSC.
3. Il "titolo d'acquisto" indica:
 - a) i dati anagrafici della persona, codice fiscale e le generalità del familiare di riferimento;
 - b) il monte ore mensile e/o settimanale autorizzato ed eventualmente il numero di operatori;
 - c) il fornitore prescelto;
 - d) il valore del contributo sostenuto dal SSC è corrispondente alla differenza tra il prezzo per ogni singolo intervento e la quota a carico dell'utente (valore orario e complessivo per il periodo di durata temporale);
 - e) la decorrenza ed il termine dell'autorizzazione.

SEZIONE 3 - Servizio di assistenza vittuaria domiciliare

Articolo 42

Oggetto dell'assistenza vittuaria

1. Il Servizio di assistenza vittuaria domiciliare è uno dei servizi che concorrono a favorire la domiciliarità delle persone con ridotta autonomia o di non autosufficienza e ad evitarne l'istituzionalizzazione. Il servizio consiste nella fornitura e consegna giornaliera di pasti caldi preconfezionati.
2. Il servizio ricade nella fattispecie delle prestazioni di natura sociosanitarie definite all'art 6 del DPCM 159/2013.

Articolo 43

Finalità e destinatari del servizio di assistenza vittuaria

1. Sono destinatari del servizio i cittadini residenti nei Comuni del SSC in stato di disagio a causa di condizioni sociali, sanitarie, economiche e/o con limitazioni dell'autonomia personale, non in grado di provvedere autonomamente al reperimento e al confezionamento del pasto. Il servizio ha la finalità di permettere la permanenza nel normale ambiente di vita delle persone e ad evitare il ricorso alla istituzionalizzazione dei cittadini in condizione di permanente o temporanea ridotta autosufficienza.
2. Possono accedere a questo servizio tutte le persone che hanno condiviso un progetto personalizzato con il SSC o di altro servizio specialistico.
3. Considerate le necessità di dover garantire prioritariamente le risorse alle persone in condizione di non autosufficienza, l'ente erogatore si riserva di valutare la possibilità di eventuali revoche qualora vengano a cessare i requisiti che ne hanno permesso l'attivazione.

Articolo 44

Prestazioni dell'assistenza vittuaria

1. Il servizio consiste:
 - nella consegna a domicilio di un pasto preconfezionato prelevato presso un centro di cottura e, ove previsto dal progetto personalizzato, nella predisposizione al consumo compresa la compilazione delle opzioni del menu settimanale se necessario;
 - la verifica della situazione ambientale e psicofisica della persona al fine della eventuale segnalazione di problematicità al servizio preposto.
2. L'utente del servizio deve essere sempre presente a domicilio al momento della consegna del pasto in quanto il presupposto per l'erogazione del servizio si fonda sulla ridotta autonomia sociale della persona beneficiaria. In casi eccezionali qualora, per motivi sanitari, la persona non possa essere presente al proprio domicilio al momento della consegna del pasto, si potrà derogare da tale disposizione concordando la modalità di consegna ad altra persona per la giornata o per il periodo strettamente necessario.
3. Qualora la persona non sia presente a domicilio al momento della consegna e non abbia comunicato la sua assenza per giustificati motivi, viene dato corso alla procedura di emergenza già definita dalle procedure di affidamento del servizio.

Articolo 45

Procedure per l'accesso all'assistenza vittuaria

1. L'accesso al servizio di assistenza vittuaria domiciliare viene così regolato:
 - a) presentazione della domanda sottoscritta dall'interessato o chi ne fa le veci sempre corredata dalla documentazione reddituale della persona/nucleo familiare d'appartenenza (ISEE in corso di validità);
 - b) Al momento della presentazione della domanda, l'interessato o chi ne fa le veci, sottoscrive anche il PAI che dettaglia le modalità di consegna e le procedure di emergenza adottate in caso

- di assenza non giustificata;
- c) Il SSC valuta la situazione di bisogno dei destinatari e provvede ad inoltrare la proposta di servizio corredata dal PAI.
2. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, viene autorizzato il servizio di assistenza vittuaria domiciliare e determinata la quota di compartecipazione,
 3. È prevista l'ammissione al servizio con procedura d'urgenza qualora l'assistente sociale, valutata la situazione e la necessità di intervenire in casi di dimissioni dall'ospedale di persone prive di supporti familiari o con supporti inadeguati o improvviso aggravamento del caso con una gratuità prevista per un massimo di 30 giorni; la mancata presentazione dell'ISEE da parte del cittadino comporta la decadenza del beneficio.
 4. Qualora l'utente/familiare intenda sospendere temporaneamente il servizio, è tenuto a comunicarlo formalmente. La sospensione può avere una durata massima di 60 giorni trascorsi i quali, in assenza di richiesta di riattivazione, il beneficiario verrà dimesso dal servizio e per riaccaderci sarà necessario ripresentare domanda;
 5. In caso di rinuncia definitiva del servizio l'utente è tenuto a dare comunicazione scritta;
 6. Eventuali morosità dovranno essere pagate entro un massimo di 60 giorni pena la decadenza dal servizio.

SEZIONE 4 – Progetti e benefici finalizzati a favorire la permanenza a domicilio

Articolo 46

Obiettivi per favorire la permanenza a domicilio

1. Il SSC al fine di evitare l'istituzionalizzazione e favorire la permanenza nel proprio contesto di vita delle persone anziane e disabili con quadri clinici di ridotta o totale non autosufficienza attiva a favore dello specifico target i benefici disciplinati dalla normativa nazionale e regionale.
2. La suddetta normativa ne dettaglia le diverse tipologie di beneficio, i requisiti, i criteri di accesso e le prassi nonché la compatibilità con altri benefici.

Articolo 47

Progetti finalizzati con interventi di sollievo a favore dei caregiver

1. Il SSC valorizza il ruolo dei care-giver nella cura e assistenza delle persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti e dei soggetti disabili.
2. Al fine di informare e rappresentare ai care-giver la filiera dei servizi socio-sanitari rivolti alla domiciliarità il SSC in raccordo con i servizi aziendali, i Medici di Medicina Generale e soggetti del Terzo Settore realizza periodiche iniziative sul territorio.

SEZIONE 5 - Amministratore di sostegno

Articolo 48

L'istituto dell'amministratore di sostegno

1. La normativa vigente prevede che a favore delle persone con quadri clinici di parziale o totale non autosufficienza che si trovano nella impossibilità di provvedere ai propri interessi, possa essere nominato dal Giudice tutelare un amministratore di sostegno.

2. Il provvedimento di nomina, adottato dal giudice a seguito di presentazione di ricorso da parte dei familiari o servizi, contiene le generalità della persona, la durata dell'incarico, l'oggetto dell'incarico, gli atti che l'Amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, i limiti delle spese che l'Amministratore di Sostegno può sostenere e quelli invece in capo al beneficiario. Fissa altresì la periodicità dei controlli e rendicontazioni da presentare al Giudice Tutelare.
3. Il ricorso per la nomina dell'Amministratore di Sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, dai familiari e dai servizi sanitari e sociali. I servizi qualora vengano a conoscenza, nell'ambito dei percorsi di presa in carico, di elementi e fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento, sono tenuti a proporre al Giudice Tutelare il ricorso.

Articolo 49

Interventi ed attività dell'Amministratore di Sostegno

1. Il SSC rispetto all'Istituto dell'Amministratore di Sostegno ai sensi di quanto dettagliato nelle norme nazionali e regionali realizza una pluralità di azioni:
 - a) Promozione e sostegno del lavoro di rete ed attivazione di sinergie tra attori pubblici e privati sul tema; sensibilizzazione e puntuale informazione dei cittadini e divulgazione di materiale informativo;
 - b) Attivazione di un osservatorio in grado di rappresentare i dati relativi all'Istituto, i bisogni espressi, gli aspetti potenziali e quelli critici;
 - c) Percorsi formativi rivolti al personale dei servizi socio-assistenziali e del Terzo Settore e alle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno;
 - d) Attivazione di processi di mutualità tra amministratori di sostegno, soggetti tutelati e familiari
 - e) Tenuta del registro dei soggetti disponibili nel quale vengono iscritte le persone in possesso dei requisiti per assumere l'incarico di amministratore di sostegno, con periodica trasmissione alla direzione regionale competente;
 - f) Procedure di concessione, erogazione e controllo della equa indennità volta ad incentivare l'istituto a favore degli amministratori di sostegno residenti nel territorio regionale nel caso in cui il giudice tutelare assegni la stessa e rilevi l'impossibilità di porla a carico del patrimonio dell'amministratore;
 - g) Presentazione e/o deposito dei ricorsi al Giudice Tutelare presso il Tribunale Ordinario di Gorizia;
 - h) Rimborso oneri sostenuti per la stipula di polizze assicurative dedicate, anche in forma cumulative a favore di amministratori di sostegno volontari, compresi coloro che svolgono incarico a beneficio di propri familiari.

Articolo 50

Modalità di realizzazione degli interventi dell'Amministratore di sostegno

1. Il SSC realizza gli interventi di cui all'articolo 50 attraverso le seguenti modalità:
 - a) Modalità diretta, ovvero gestita dal SSC, articolata in:
 - Iniziative ed incontri informativi/sensibilizzazione sul territorio;
 - Iniziative formative rivolte agli operatori del servizio ed altri soggetti del territorio, compresi gli istituti scolastici di Istruzione Superiore;
 - Raccolta, gestione e monitoraggio dati relativi all'istituto e periodica pubblicazione di report
 - Presentazione ricorsi predisposti dal SSP relativi a situazioni in carico, che presentano quadri di parziale o totale non autosufficienza che incidono nella loro capacità di curare i propri interessi, privi di rete familiare o con rete familiare fragile;
 - Rimborso delle polizze assicurative secondo le modalità definite dalle norme regionali;

- Concessione, erogazione e controllo della equa indennità secondo le modalità e modulistica previste dalle norme regionali.
- b) Modalità indiretta ovvero realizzata attraverso l'attribuzione della gestione degli sportelli informativi sullo specifico tema ad un soggetto del Terzo Settore, attraverso apposita convenzione ed a seguito dell'esperienza delle procedure di selezione del soggetto stesso, nelle modalità previste dalle norme vigenti. Gli sportelli, gestiti dal personale del soggetto individuato, su mandato del SSC svolgono le seguenti attività:
- Attività di informazione, orientamento e supporto rivolta ai cittadini residenti nel territorio attraverso la gestione di sportelli ubicati nelle sedi comunali o presso le abitazioni di utenti segnalati dal Servizio Sociale Professionale;
 - Attività promozionali tese a individuare modalità operative facilitanti per lo svolgimento delle procedure;
 - Attività di raccordo con gli uffici giudiziari da realizzarsi attraverso il deposito dei ricorsi dei cittadini che si presentano allo sportello nonché il deposito dei ricorsi predisposti dal SSP;
 - Attività di raccordo con gli uffici giudiziari al fine di monitorare lo stato di avanzamento dei procedimenti;
 - Attività consulenziale all'utenza rispetto alla predisposizione dei rendiconti periodici e deposito presso la cancelleria del Tribunale Ordinario o di istanze o richieste di autorizzazioni urgenti;
 - Attività di supporto e di confronto con gli Amministratori di Sostegno da realizzarsi con modalità diversificate (laboratori, incontri a tema, incontri con esperti, gruppi di auto aiuto, ecc.);
 - Raccolta dati degli accessi allo sportello e dei ricorsi presentati;
 - Predisposizione report periodici;
 - Ogni ulteriore attività ed azione volta a promuovere l'istituto giuridico, concordate preventivamente con il SSC.

CAPO IV

SERVIZI E INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PIENA INTEGRAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'

SEZIONE 1 - Servizio socio educativo assistenziale

Articolo 51

Obiettivi del Servizio socio educativo assistenziale rivolto a minori e giovani con disabilità

1. Il SSC persegue l'obiettivo dell'inclusione delle persone con disabilità ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente.
2. I servizi socio-educativi-assistenziali sono finalizzati:
 - a) all'inclusione scolastica degli alunni disabili certificati ai sensi della L. 104/92 e frequentanti gli asili nido e le scuole di diverso ordine e grado. I suddetti interventi possono essere eccezionalmente estesi nel contesto domiciliare, qualora venga elaborato un progetto di scolarizzazione domiciliare dettato dalle problematiche sanitarie dell'alunno disabile;
 - b) all'inclusione sociale extra-scolastica attraverso progettualità individuali e di gruppo, articolate durante il percorso scolastico ed estivo;

- c) all'inclusione sociale di giovani adulti (18-30) con disabilità che non afferiscono a servizi strutturati e che necessitano di percorsi volti a favorire ed implementare le autonomie sociali per lo sviluppo del proprio progetto di vita.
3. Gli interventi socio-educativi e socio-assistenziali hanno valenza integrativa e si propongono di favorire percorsi di autonomia dei soggetti con disabilità nei diversi contesti di vita e di promuovere le potenzialità di crescita.

Articolo 52

Aree di intervento del Servizio socio educativo assistenziale

1. Gli interventi di cui all'art. 52 si realizzano attraverso le seguenti declinazioni:
- a) Interventi socio-educativi-assistenziali L.R. 41/96 individuali volti a favorire inclusione scolastica degli alunni con disabilità certificati ai sensi della L. 104/92, residenti nel territorio del SSC frequentanti asili nido e scuole di diverso ordine e grado, sino al completamento del percorso scolastico (intervento scolastico). I suddetti interventi vengono elaborati tramite PEI condiviso in sede di équipe multidisciplinare e possono essere estesi nel contesto domiciliare, qualora venga elaborato un progetto di scolarizzazione domiciliare dettato dalle problematiche sanitarie dell'alunno disabile;
 - b) Interventi socio-educativi-assistenziali volti a favorire inclusione sociale di ragazzi con disabilità certificati ai sensi della L. 104/92, residenti nel territorio del SSC, attraverso progettualità individuali e/o di gruppo, nel periodo scolastico (intervento extra-scolastico) ed estivo (intervento estivo);
 - c) Interventi a supporto della famiglia attraverso interventi di stimolazione a favore di bambini con disabilità grave che non hanno ancora avuto accesso al percorso scolastico (intervento 0-3) da realizzarsi a domicilio e/o in contesti di socializzazione/servizi prima infanzia;
 - d) Interventi socio-educativi-assistenziali volti a favorire l'inclusione sociale di giovani adulti con disabilità che, in uscita dal percorso scolastico, necessitano di percorsi volti a favorire ed implementare l'autonomia. I PEI vengono elaborati singolarmente o tramite programmazione collettiva e sono subordinati a specifiche fonti di finanziamento.
 - e) Interventi educativi con funzione abilitativa e riabilitativa su minori (0-3 anni) privi o in fase di certificazione L.104/92 rientranti in specifici progetti;
 - f) Interventi educativi a favore di minori in situazioni di disabilità grave con problemi sanitari non iscritti a scuola.
2. Gli interventi si realizzano attraverso attività declinate nelle diverse aree:
- a) Area della cura della persona e della mobilità;
 - b) Area relazionale e della comunicazione;
 - c) Area comportamentale e della consapevolezza del sé;
 - d) Area dell'affiancamento alle diverse strumentalità;
 - e) Area della vita sociale e dell'autonomia;
3. L'elenco di cui al comma precedente non è esaustivo di tutte le possibili tipologie di intervento e deve intendersi come esemplificazione sia pure delle attività prevalenti da effettuarsi nei confronti delle persone destinatarie dell'intervento.

Articolo 53

Destinatari del Servizio socio educativo assistenziale

1. Destinatari degli interventi e delle attività sono i soggetti con disabilità certificati ai sensi della L. 104/92 art. 3 commi 1 o 3 (per quest'ultimo riconosciuta priorità degli interventi) residenti nei Comuni del SSC e in particolare:
 - a) gli alunni/studenti disabili che frequentano gli asili nido, scuole di ogni ordine e grado, sino al completamento del percorso scolastico (scuola secondaria di 2°) al fine di favorire i processi di inclusione ed acquisizione delle autonomie anche al di fuori del contesto scolastico;
 - b) i minori in situazioni di disabilità grave con problemi sanitari non frequentanti la scuola;
 - c) i giovani adulti con disabilità (18-30) che dopo il percorso scolastico necessitano di percorsi volti a implementare le autonomie sociali, orientamento e/o accompagnamento progettuale e raccordo con la rete istituzionale e comunitaria;
 - d) i familiari possono altresì essere beneficiari di interventi socio-educativi volti a supportarli nell'espletamento delle responsabilità genitoriali.
2. Possono eccezionalmente essere destinatari degli interventi i minori (fascia d'età 0-3 anni) anche se privi di certificazione L.104/92 e/o valutazione in corso con rischio diagnosi precoce dello spettro autistico rientranti in specifici progetti da realizzarsi sia a domicilio che nei servizi prima infanzia. La realizzazione di tali attivazioni è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie.

Articolo 54

Definizione del progetto personalizzato del Servizio socio educativo assistenziale

1. L'assistente sociale, anche tramite il lavoro di équipe, realizza:
 - la valutazione delle situazioni;
 - la rilevazione dei bisogni;
 - la programmazione dell'intervento/attività e definizione del Progetto Personalizzato;
 - il monitoraggio e la verifica dell'andamento dell'intervento/attività;
 - la ridefinizione/rimodulazione del progetto in base all'evoluzione della situazione.
2. Negli incontri inter istituzionali le persone interessate e le loro famiglie vengono riconosciute come soggetti attivi dei processi decisionali volti ad individuare concrete soluzioni e, quindi, interlocutori con i servizi/operatori e corresponsabili nella definizione del progetto individualizzato socio-sanitario integrato. Pertanto negli incontri inter istituzionali vengono identificate le risorse da attivare sul piano professionale definendo interventi, prestazioni e servizi atti a garantire la continuità della presa in carico con particolare attenzione tra i vari cicli di vita.
3. Nel progetto sono richiamati gli indirizzi formulati nel "Profilo Dinamico Funzionale" (di competenza dei Servizi per l'Età Evolutiva di Neuropsichiatria Infantile) e nei PEI (di competenza delle istituzioni scolastiche).
4. Il SSC elabora inoltre PEI rivolti ad adulti e giovani usciti dal percorso scolastico che accedono a progetti specifici gestiti e organizzati dal Servizio stesso anche in partnership con soggetti del settore pubblico, privato e del Terzo settore.
5. Il SSC ha ruolo di regia e coordinamento degli interventi individuali e collettivi di competenza rientranti in tali percorsi costruiti in linea con il progetto di vita condiviso con gli interessati e/o le famiglie-figure di riferimento nonché con le varie agenzie qualora presenti.

Articolo 55

Tipologie di intervento del Servizio socio educativo assistenziale

1. Gli interventi socio-educativi-assistenziali si declinano nelle principali seguenti attività:
 - a) sostegno socio-educativo-assistenziale per l'inclusione scolastica degli alunni certificati ai sensi della L. 104/92;

- b) interventi extrascolastici individuali o in piccolo gruppo per bambini e giovani certificati ai sensi della L. 104/92 frequentanti la scuola;
 - c) interventi per bambini e giovani certificati ai sensi della L. 104/92 frequentanti attività estive;
 - d) attività di inclusione sociale, in modalità individuale o in piccolo gruppo, rivolta a giovani ed adulti che hanno concluso il percorso scolastico e necessitano di essere orientati verso un nuovo progetto di vita;
 - e) interventi educativi con funzione abilitativa e riabilitativa su minori (0-3 anni) privi o in fase di certificazione L.104/92 rientranti in specifici progetti;
 - f) interventi educativi a favore di minori in situazioni di disabilità grave con problemi sanitari non iscritti a scuola.
2. L'elenco di cui al comma precedente non è esaustivo di tutte le possibili tipologie di intervento e deve intendersi come esemplificazione sia pure delle attività prevalenti da effettuarsi nei confronti del destinatario dell'intervento.

SEZIONE 2 - Trasporto scolastico

Articolo 56

Trasporto scolastico per la frequenza della scuola secondaria di secondo grado

1. Il servizio di trasporto scolastico dei disabili per le scuole superiori viene realizzato dalla Regione tramite gli Enti di decentramento regionale di cui alla L.R. 21/2019, mediante finanziamento ai SSC, i quali in attuazione del principio di sussidiarietà verticale e nel rispetto della normativa vigente, realizzano i relativi interventi.
2. L'accesso al servizio di trasporto scolastico avviene a seguito di presentazione di apposita istanza da parte della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale per l'anno scolastico di riferimento.
3. Il servizio di trasporto viene garantito prevedendo l'accompagnamento e custodia delle persone disabili, dalle loro abitazioni alle sedi scolastiche secondo gli orari e le fermate concordate, in base alle domande pervenute ed alla residenza degli utenti, con particolare riguardo alle attività ed agli orari stabiliti dalle strutture cui sono destinati gli utenti.

CAPO V

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA DEI SINGOLI E DEI NUCLEI FAMILIARI

Articolo 57

Finalità e obiettivi del sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a prevenire o ridurre il disagio e la marginalità generati da insufficienza del reddito nell'ambito di progettualità rivolte a singoli o nuclei familiari che non dispongono di risorse economiche sufficienti a soddisfare le esigenze fondamentali di vita.
2. Hanno carattere temporaneo e vengono attivati nell'ambito di un PPI, articolato in una pluralità di interventi finalizzati all'emancipazione dei soggetti ed a promuovere e sviluppare le capacità/potenzialità dei soggetti e della rete familiare.

3. Si collocano nell'ambito di politiche integrate di sistema volte a prevenire e contrastare fenomeni di povertà, marginalità e vulnerabilità e pertanto commisurati, nella loro quantificazione, alle risorse complessive di cui beneficia il singolo richiedente e/o il suo nucleo familiare.
4. Gli interventi economici di assistenza sociale vengono concessi nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) Prevenzione: intervenire precocemente per evitare che il disagio economico determini esclusione sociale;
 - b) Integrazione: intervenire coordinando le azioni con quelle espresse dalle politiche sanitarie, abitative, formative, educative e del lavoro;
 - c) Promozione: intervenire promuovendo la partecipazione e l'attivazione del destinatario del beneficio economico in tutte le fasi del processo di aiuto;
 - d) Economicità: intervenire evitando sovrapposizioni e frammentarietà delle risposte ai bisogni dei cittadini.

Articolo 58

Destinatari del sostegno economico

1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente Regolamento i soggetti residenti nei Comuni dell'SSC che si trovino in una accertata situazione di disagio socio-economico.

Articolo 59

Tipologie degli interventi di natura economica

1. Gli interventi di natura economica sono finalizzati prioritariamente a soddisfare i bisogni fondamentali di vita. Si considerano bisogni fondamentali quelli relativi all'alimentazione, all'abbigliamento, alla salute, all'istruzione, all'igiene della persona, all'abitare.
2. Gli interventi di natura economica sono riconducibili alle seguenti tipologie:
 - Contributi continuativi a carattere ordinario: Sono una misura di sostegno economico per un periodo massimo di 6 mesi nell'arco dell'anno, finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà nell'ambito di PPI a favore del cittadino esposto al rischio di marginalità sociale, con ridotta capacità di produrre reddito attraverso una normale attività lavorativa, impossibilitato al mantenimento proprio e/o dei familiari.
 - Contributi a carattere straordinario: Sono una misura di sostegno economico finalizzata alla integrazione del reddito per far fronte a bisogni economici di carattere eccezionale e contingente, erogati "una tantum" nell'ambito di un PPI.
3. Tutti gli interventi possono essere erogati direttamente al richiedente o suo delegato su espressa richiesta del richiedente o valutazione del SSP.

Articolo 60

Condizioni e Soglia Isee d'accesso

1. La valutazione della situazione economico patrimoniale è effettuata attraverso l'ISEE. Alla formazione della situazione economica del nucleo familiare concorrono tutti i componenti della famiglia anagrafica ai sensi delle norme che disciplinano l'Anagrafe della Popolazione Residente. Attraverso l'adozione del parametro ISEE viene perseguita l'uniformità e l'omogeneità degli interventi.
2. Oltre alla certificazione ISEE è richiesta la certificazione di eventuali altri proventi economici e di ulteriori trattamenti assistenziali percepiti a qualsiasi titolo dal richiedente o dai componenti del nucleo di convivenza, riferiti all'ultimo semestre.

3. La soglia di accesso per i contribuiti economici è definita annualmente dall'Assemblea dei Sindaci anche in relazione ad analoghe misure di livello nazionale o regionale. La disponibilità di un Isee inferiore alla soglia non dà diritto automaticamente alla prestazione, ma è condizione essenziale perché sia avviato il percorso di accertamento dello stato di bisogno.

Articolo 61

Modalità di accesso agli interventi economici

1. Condizione per l'attivazione di un intervento di natura economica è la condivisione di un PPI rivolto al singolo o al nucleo familiare e sottoscritto dalle parti che si impegnano alla realizzazione dello stesso.
2. Fatti salvi eventuali obblighi di legge, la persona richiedente, per accedere agli interventi di natura economica di cui al presente regolamento, dovrà aver espletato in via prioritaria le procedure per fruire delle misure di contrasto della povertà e di sostegno del reddito previste dallo Stato o da altri Enti pubblici. Inoltre dovrà aver espletato le procedure per ottenere le eventuali agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi ed il pagamento di beni, che siano previste dalla normativa vigente. A tal fine sarà cura del SSP fornire adeguata informazione ai possibili beneficiari affinché possano accedere a dette misure di sostegno. In ogni caso, i contribuiti economici potranno esclusivamente essere integrativi di quanto già percepito per le medesime finalità.

Articolo 62

Procedimento per l'erogazione degli interventi economici

1. La valutazione del bisogno e della condizione socio-economica da parte del SSP è di tipo sistemico e tiene conto del contesto familiare, della rete parentale, della situazione abitativa, della situazione socio economica ulteriore rispetto a quella documentata dall'I.S.E.E. (ordinario o corrente) e del livello di autonomia e competenze del nucleo familiare.
2. Nell'ambito del procedimento finalizzato alla erogazione di contributi economici, compete all'Assistente Sociale del comune di residenza:
 - a) verificare la fruizione di quanto definito nell'articolo 62 e fornire informazioni ed orientamento su risorse e servizi assistenziali;
 - b) accogliere la domanda corredata da una Dichiarazione Sostitutiva Unica volta a dichiarare i contributi/benefici e le agevolazioni concesse dagli altri servizi comunali e/o altri enti assistenziali ed eventuali soggetti del privato sociale relativi agli ultimi 6 mesi, nonché i sostegni di varia natura ricevuti e le spese sostenute, la condizione socio economico lavorativa propria e dei componenti il nucleo familiare nonché la situazione aggiornata patrimoniale e mobiliare;
 - c) verificare la sussistenza del diritto all'accesso mediante indicatore ISEE, acquisendo se necessario altri elementi utili alla valutazione professionale;
3. Completata l'istruttoria preliminare della richiesta, nell'ipotesi in cui la stessa possa essere accolta, l'Assistente Sociale, al fine di potenziare e valorizzare le capacità e le risorse delle stesse persone che chiedono aiuto individua, tra le diverse tipologie di intervento, quella più opportuna e predispone un PPI a favore del richiedente/nucleo familiare di riferimento, evidenziando la situazione di fragilità e lo stato di bisogno. Tale percorso, condiviso dal richiedente (o da chi ne ha la tutela), prevede la definizione di: obiettivi, tempi, modalità, risorse umane/economiche, verifiche di esito nonché gli impegni concordati con il singolo/nucleo.
4. La proposta di intervento viene sottoposta all'approvazione della Commissione Economica interna nominata con atto dirigenziale e composta dal Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni ed altre componenti tecniche del SSC.

5. E' facoltà della Commissione Economica sospendere il procedimento qualora siano necessari ulteriori approfondimenti o acquisire documentazione integrativa.
6. La Commissione ha l'obiettivo di presidiare l'andamento degli interventi economici secondo principi di equità ed imparzialità, rilevando aspetti potenziali ed eventuali criticità, da porre all'attenzione dell'Assemblea dei Sindaci.
7. Il procedimento è definito dal regolamento dei procedimenti amministrativi dell'Ente gestore ai sensi di quanto disciplinato dalla normativa vigente.

Articolo 63

Calcolo degli interventi di natura economica

1. Per la determinazione degli importi necessari al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare si fa riferimento:
 - alla soglia di accesso di cui all'art. 57 comma 3;
 - alla verifica della sussistenza di eventuali situazioni in deroga di cui all'articolo 65;
 - allo Strumento di ponderazione approvato dall'Assemblea dei Sindaci, volto a dettagliare la situazione socio economica, la valutazione del Servizio Sociale Professionale ed il valore massimo erogabile nonché le percentuali di deroga di cui alle tipologie del comma 1 dell'art. 64.

Articolo 64

Deroghe

1. Rientrano nella fattispecie della deroga le seguenti situazioni:
 - a) ISEE superiore alla soglia di accesso del Minimo Vitale che non possono richiedere un ISEE corrente in relazione ad una riduzione del reddito inferiore alla soglia prevista dalla normativa vigente;
 - b) ISEE superiore alla soglia di accesso del Minimo Vitale per effetto di un valore mobiliare non corrispondente alla condizione patrimoniale presentata al momento dell'istanza e che incide in modo rilevante sul valore ISEE;
 - c) ISEE superiore alla soglia di accesso del Minimo Vitale determinato unicamente dall'indicatore immobiliare o il cui valore incide in modo rilevante sul valore ISEE.
2. Possono essere ammessi al beneficio, in virtù di una grave situazione contingente le situazioni rientranti nelle fattispecie, a condizione che l'intervento sia coerente al bisogno da soddisfare e risponda al principio di efficacia ed efficienza dell'azione pubblica.

Articolo 65

Verifiche

1. Nell'ambito del procedimento il cittadino sarà tenuto a dichiarare di essere stato informato che sulle dichiarazioni rese potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace o incompleta.
2. Il Servizio ha altresì la facoltà:
 - a) di richiedere ogni altra documentazione atta a comprovare la condizione socio economica dichiarata dal richiedente/nucleo o ad acquisirla d'ufficio ai sensi della normativa vigente;
 - b) di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese sia direttamente, sia avvalendosi di altri uffici della pubblica amministrazione e/o servizi esterni;
 - c) effettuare verifiche a campione o verifiche sulla singola situazione nel caso in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

3. Qualora vengano accertati con le modalità previste dalle norme vigenti redditi o patrimoni in capo al cittadino e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione del beneficio fino a quel momento concesso. In caso d'inadempimento da parte della persona all'impegno preso potrà, previa valutazione dei motivi, essere interrotta l'erogazione dell'intervento individuando percorsi alternativi e comportare una valutazione sfavorevole rispetto alla concessione di ulteriori benefici.
4. Il SSC ha titolo a richiedere documentazione atta a dimostrare l'effettivo utilizzo del contributo economico erogato secondo i principi di affidabilità ed efficacia.
5. Nel caso sia rilevata una reiterata e ripetuta incapacità nella gestione dei contribuiti economici assegnati il servizio valuterà l'avvio della procedura per la nomina di Amministratore di Sostegno.
6. E' fatta salva l'azione di rivalsa da parte del SSC per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione del beneficio stesso.

CAPO VI

PRONTO INTERVENTO ASSISTENZIALE

Articolo 66

Finalità ed obiettivi del Pronto Intervento Assistenziale

1. Il pronto intervento assistenziale ai sensi della normativa vigente non si configura come intervento sostitutivo di altre prestazioni e servizi ma quale percorso specifico volto ad affrontare problemi emergenziali ed urgenti, attivando le soluzioni più adeguate, in tempi rapidi e con modalità flessibili.
2. Tali interventi si rivolgono ai singoli ed ai nuclei che si trovano in una condizione di emergenza, o di rischio, dettate da cause diverse, che potrebbero mettere a repentaglio la loro integrità, incolumità e dignità.

Articolo 67

Destinatari del pronto Intervento Assistenziale

1. Sono destinatari del Pronto Intervento Assistenziale:
 - persone singole e nuclei residenti nel territorio del SSC non in carico al servizio che si trovano in una condizione emergenziale e sono privi di mezzi di sostentamento volti a supportarli ed affrontare i bisogni primari. Rientrano nelle condizioni emergenziali: l'incendio o danni all'abitazione che determinano l'allontanamento dal proprio contesto di vita, violenze perpetuate da un componente il nucleo che richiedono l'immediato allontanamento dall'abitazione, provvedimento esecutivo di sfratto;
 - persone singole e nuclei residenti nel territorio del SSC in carico al servizio che si trovano ad affrontare una situazione emergenziale quale l'incendio o danni all'abitazione che determinano l'allontanamento dal proprio contesto di vita, violenze perpetuate da un componente il nucleo che richiedono l'immediato allontanamento dall'abitazione, improvviso decesso di un componente in nuclei in cui sono presenti fragilità o problematiche;
 - cittadini temporaneamente presenti nel territorio del SSC ma residenti in altri Comuni del territorio nazionale che presentano bisogni primari e devono essere supportati nel rientro al proprio Comune;
 - stranieri ed apolidi non residenti e temporaneamente presenti nel territorio dell'Ambito Territoriale che presentano bisogni primari e sono privi di mezzi di sostentamento

Articolo 68

Tipologie degli interventi di Pronto Intervento Assistenziale

1. Gli interventi rientranti nella fattispecie del Pronto Intervento Assistenziale sono finalizzati prioritariamente a soddisfare i bisogni fondamentali di vita ed affrontare con tempestività situazioni emergenziali che possono incidere sull'integrità e benessere delle persone.
2. Annualmente con orientamento dell'Assemblea dei Sindaci vengono definite le tipologie di interventi e le modalità rientranti nella fattispecie del pronto intervento sociale, anche in collaborazione con soggetti del terzo settore.

Articolo 69

Procedimento del Pronto Intervento Assistenziale

1. La segnalazione di una situazione di Pronto Intervento Assistenziale può provenire da diversi attori del territorio ovvero Polizia Locale dei Comuni, Forze dell'Ordine, vicini, associazioni o singoli cittadini.
2. La valutazione del bisogno, successiva alla condizione emergenziale viene svolta dal SSP che raccoglie informazioni ed elementi utili per elaborare un Progetto di Pronto Intervento Assistenziale, in cui declinare le ragioni/cause dell'emergenza, gli obiettivi del progetto, gli interventi di pronto intervento ed i tempi. Successivamente vengono verificate le condizioni per la prosecuzione di una presa in carico o la chiusura dell'intervento.

CAPO VII

SERVIZI E INTERVENTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA

Articolo 70

Finalità dei servizi ed interventi per l'inclusione sociale e lavorativa

1. Il SSC promuove progettualità in favore delle persone in carico che necessitano di un accompagnamento in percorsi di inclusione sociale e/o lavorativa, orientamento, formazione e inserimento o reinserimento lavorativo al fine di individuare e valorizzarne le capacità, le abilità e le conoscenze, affiancando le persone verso un graduale superamento delle fragilità;
2. Nella definizione dei percorsi progettuali di inclusione lavorativa e formativa in un'ottica sistemica, vengono promosse le potenzialità presenti all'interno dei nuclei familiari e le risorse comunitarie.

Articolo 71

La rete nell'area lavoro

1. Il SSC valorizza ed implementa le reti territoriali attraverso l'attivazione di sinergie e raccordi con attori istituzionali e privati, coinvolti nei processi di orientamento, formazione, inserimento/reinserimento lavorativo delle persone.

Articolo 72

La valutazione integrata nell'area lavoro

1. Al fine di perseguire l'inclusione e l'integrazione tra politiche sociali, formative e del lavoro e nel rispetto delle norme regionali il SSC attiva lo strumento dell'Equipe territoriale per l'occupabilità (di seguito ETO).

2. L'ETO è volta a elaborare PPI nell'area lavoro e formazione rivolta a persone in carico al Servizio Sociale dei Comuni; quest'ultimo è segreteria organizzativa dell'ETO, ne cura le convocazioni, ne coordina le attività e redige i verbali e svolge ruolo di regia rispetto agli incontri periodici sul tema occupabilità.

Articolo 73

Obiettivi e composizione dell'ETO

1. L'ETO è un gruppo di lavoro integrato ed è composta da operatori del SSC, del Centro per l'Orientamento Regionale (di seguito COR) e del Centro per l'Impiego (di seguito CPI) e può essere integrata da altri attori o soggetti del territorio.
2. In seno all'ETO viene approfondita in forma pluridisciplinare la storia formativa e lavorativa delle persone in carico al SSC, analizzando in particolare le cause di inoccupazione, disoccupazione, instabilità e precarietà lavorativa. A seguito del suddetto approfondimento vengono individuati i percorsi personalizzati da intraprendere a carattere inclusivo che possono prevedere interventi di orientamento, di supporto nella ricerca lavoro, di inserimento in percorsi formativi o di accesso a percorsi di tirocinio inclusivo.
3. Si riunisce di norma una volta al mese o, se necessario in relazione al numero di segnalazioni pervenute, due volte al mese, presso la sede dell'Ambito o, in alternativa, presso la sede del CPI di Monfalcone.

Articolo 74

Lo strumento dei tirocini inclusivi

1. I tirocini inclusivi nell'area formazione-lavoro rappresentano percorsi dedicati all'inclusione sociale, all'autonomia e al reinserimento nel contesto sociale/lavorativo.
2. I tirocini inclusivi attivabili dal SSC fanno riferimento alla normativa vigente e sono realizzati secondo le linee guida approvate dall'Assemblea dei Sindaci e sottoposte a periodica revisione.
3. I tirocini inclusivi sono finalizzati alla formazione o orientamento, inserimento o reinserimento lavorativo di persone svantaggiate; in carico ai servizi sociali e destinatarie di un progetto personalizzato che preveda tra gli obiettivi un aiuto all'inserimento occupazionale o lavorativo.
4. I beneficiari sono giovani e adulti, già in carico al SSC per problematiche di natura economica, lavorativa, abitativa e familiare, che necessitano di percorsi di sviluppo delle capacità per l'integrazione nel tessuto sociale e lavorativo
5. Il tirocinio è una risorsa che può essere attivata in via esclusiva su proposta dell'assistente sociale quale sviluppo del progetto di presa in carico della persona, nell'ambito del progetto personalizzato e non rappresenta una risorsa attivabile su richiesta della persona.
6. La presa in carico del SSC e la definizione di un progetto personalizzato in sede di ETO, costituiscono requisiti essenziali per l'accesso al percorso di tirocinio inclusivo.
7. La realizzazione del progetto di tirocinio, così come approvato in sede di ETO, avviene attraverso una pluralità di interventi concernenti la ricerca di una sede operativa idonea e disponibile ad accogliere il tirocinio, la predisposizione della proposta di intervento da parte dell'assistente sociale di riferimento e l'avvio dell'iter amministrativo mediante l'utilizzo della modulistica prevista dal Regolamento Regionale.
8. L'accordo di collaborazione tra SSC e ditta ospitante il tirocinio, viene sottoscritto mediante la stipula di una Convenzione tra le parti. La Convenzione contiene indicazioni relative alla durata della stessa, al numero dei tirocini attivabili presso la sede medesima, agli impegni relativi a soggetto ospitante e soggetto promotore, agli oneri assicurativi.
9. I tirocini hanno una durata di 6 mesi, eventualmente rinnovabili entro i limiti previsti dal Reg. Regionale e prevedono un impegno da parte della persona di 20 ore settimanali.

10. L'eventuale proposta dell'assistente sociale di riferimento di rinnovo del progetto, a conclusione del semestre, viene valutata considerando l'andamento complessivo della esperienza già conclusa, e tenendo conto delle risorse economiche disponibili. Situazioni di particolare criticità o per le quali vi è un processo di crescita professionale particolarmente significativo, possono avere accesso in via prioritaria al rinnovo del progetto.
11. Il SSC, in qualità di Ente proponente, provvede alla erogazione di una indennità mensile, il cui importo viene definito annualmente; l'indennità viene liquidata previa verifica del registro presenze controfirmato dal tutor della ditta ospitante.
12. Il percorso del tirocinio è sottoposto ad attività di monitoraggio a cura del tutor incaricato dal SSC in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante. Eventuali criticità vengono condivise con l'assistente sociale di riferimento della persona che ne cura la presa in carico anche durante l'espletamento della esperienza.
13. Il mancato rispetto delle regole e degli impegni assunti dalla persona possono portare alla chiusura anticipata del progetto da parte del SSC, anche su richiesta motivata del soggetto ospitante. In presenza di tali aspetti involutivi del percorso l'eventuale riattivazione potrà essere valutata dall'assistente sociale di riferimento solo in casi eccezionali ed in presenza di risorse non destinate.

TITOLO IV **NORME GENERALI**

Articolo 75

Controllo nell'erogazione della spesa

1. Il SSC esercita il controllo sulle documentazioni istruttorie prodotte nella gestione di ogni situazione. Per controllo si intende l'attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra le informazioni rese da un soggetto ed altre informazioni in possesso della stessa Amministrazione procedente o di altre Pubbliche Amministrazioni. I controlli effettuati sulle autocertificazioni, nonché i riscontri con le altre Pubbliche Amministrazioni su loro banche dati sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.
2. I controlli possono consistere in:
 - a) verifiche ispettive periodiche a campione, su un numero predeterminato di autocertificazioni in rapporto percentuale sul numero complessivo, con riguardo ai singoli procedimenti amministrativi;
 - b) analisi documentali;
 - c) gestione delle segnalazioni e dei reclami dei cittadini;
 - d) controlli puntuali e mirati sulla singola domanda qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate, inerenti stati, fatti e qualità personali e/o di terzi facenti parte del nucleo familiare del richiedente e segnatamente qualora le dichiarazioni risultino:
 - palesemente inattendibili;
 - contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità personali del richiedente e/o di terzi da questi dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati;
 - contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;

- illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse dichiarate ed in possesso del Comune.

Articolo 76

Modalità dei controlli

1. L'attività di controllo sulle auto-dichiarazioni è anzitutto finalizzata alla rilevazione di eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogni qual volta sia evidente la buona fede dell'interessato, dando la priorità agli errori che hanno rilevanza sostanziale sul procedimento in corso. L'Ufficio competente provvederà a richiedere la documentazione necessaria al controllo e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione, al fine di accelerare i tempi delle funzioni del controllo medesimo, rimanendo ovviamente esclusa dalla suddetta richiesta ogni documentazione già in possesso del SSC.
2. Il SSC può attivarsi presso altre Pubbliche Amministrazioni per l'effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per l'efficace definizione dei controlli sulle autocertificazioni.
3. Le verifiche dirette sono effettuate dal SSC accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico e telematico tra banche dati.
4. Si provvederà ad effettuare controlli ed accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 18, commi secondo e terzo, della L.241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni, mediante controlli diretti ed indiretti. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione alla Procura della Repubblica), l'Ufficio competente a mezzo del Responsabile, adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.
5. I controlli sostanziali competono alla Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 4, comma 8, del Decreto Legislativo 109/1998, così come modificato dal Decreto Legislativo 130/2000 a cui vengono periodicamente inoltrati gli elenchi dei beneficiari di interventi di natura economica.
6. Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione agevolata o del servizio da parte del Comune, vengano accertati con qualunque modalità redditi e/o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati in solido e da questi non dichiarati, verrà con decorrenza immediata interrotta l'erogazione del servizio fino a quel momento prestato. È fatta in ogni caso salva l'azione di rivalsa del Comune per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

Articolo 77

Errori sanabili ed imprecisioni rilevati nei controlli

1. Qualora nel corso dei controlli siano rilevati errori e/o imprecisioni sanabili, i soggetti interessati sono invitati ad integrare le dichiarazioni entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso di ritardo nella presentazione dei documenti richiesti il SSC si riserva la possibilità di interrompere l'erogazione del beneficio in questione.
2. Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato od impreciso, ove sanabile, il SSC deve verificare:
 - a) l'evidenza dell'errore;
 - b) la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
 - c) la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.

3. Nel caso in cui dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade ai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.

Articolo 78

Azioni di rivalsa del SSC

1. I cittadini, che abbiano usufruito indebitamente di contributi economici erogati dal Servizio SSC su dichiarazioni mendaci o falsa documentazione sono punibili ai sensi di legge. In tutti i casi è fatto loro obbligo di corrispondere, a effetto di rimborso, l'intera somma percepita indebitamente.
2. La persona interessata perderà ogni diritto alla prestazione.
3. Il SSC può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi relativi ai beni delle persone morose, tenute al pagamento totale o parziale delle prestazioni sociali agevolate, ovvero che abbiano usufruito indebitamente delle stesse ai sensi del codice civile.
4. In caso di morosità e/o inadempienza, saranno adottate le necessarie misure, comprese quelle giudiziali, nei confronti dei debitori e degli eredi, nonché delle persone tenute agli alimenti ai sensi della normativa vigente.

Articolo 79

Modifiche al regolamento

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno adottate dagli organi competenti ai sensi di legge, previa valutazione delle relative proposte da parte dell'Assemblea dei Sindaci.
2. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità, agli obiettivi ed ai principi di cui al presente regolamento, possono essere ammesse deroghe a quanto specificatamente definito, purché adeguatamente motivate.

Articolo 80

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1.1.2022.
2. Le misure previste dal presente regolamento decorrono dalla data di entrata in vigore e vengono applicate per tutte le domande presentate successivamente a tale data.
3. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

Articolo 81

Norme di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Articolo 82

Norma transitoria

1. Nelle more del passaggio della funzione relativa all'Assistenza vittuaria dai singoli Comuni al SSC, come definito dalla Convenzione istitutiva del SSC, si dà atto che fino alla definizione del modello gestionale più idoneo al contenimento della spesa ed alla sua formale declinazione il servizio rimane in capo ai Comuni.

Articolo 83

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente Regolamento, ai sensi della normativa vigente sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.